Alcune piste per la maggior unità nella visione sull'essenza del diritto nella Chiesa

Some Proposals for Achieving a Greater Unity Regarding the Conception of the Essence of Right in the Church

RECIBIDO: 3 DE ABRIL DE 2020 / ACEPTADO: 2 DE JULIO DE 2020

Petar Popović

Professore Incaricato di Filosofia del diritto e Fondamenti del diritto della Chiesa Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di diritto canonico. Roma orcid 0000-0001-5282-0850 p.popovic@pusc.it

Resumen: Questo articolo offre alcune piste per una maggior unità nella concezione dell'essenza del diritto nella Chiesa. Nella prima sezione, l'autore cerca di mettere in luce alcune convergenze delle posizioni dottrinali sulla natura del diritto nella Chiesa. Nella seconda sezione si presenta una nuova categorizzazione degli approcci al concetto del diritto inteso al livello ontologico della sua intersezione con la realtà teologico-ecclesiale.

Parole chiave: Diritto, Giustizia, Fondamenti del Diritto nella Chiesa, Teologia del Diritto.

Abstract: This article offers certain proposals for achieving a greater unity regarding the conception of the essence of right in the Church. In its first section, the author seeks to illuminate certain existing doctrinal convergencies between various authors regarding nature of the right in the Church. In the second section, the author presents a new categorization of possible approaches to the concept of right at the ontological level of the intersection of this concept with the ecclesial-theological reality.

Keywords: Right, Justice, Foundations of Rights in the Church, Theology of Canon Law.

SOMMARIO: 1. Introduzione: «Potrebbe essere, forse, che il concetto del diritto non si è studiato a fondo»? 2. Alcune convergenze delle posizioni dottrinali sulla natura del diritto nella Chiesa. 2.1. Il chiaro distacco dal positivismo giuridico. 2.2. La concezione reintrinseca del diritto nella Chiesa. 2.3. L'importanza del chiarimento dell'essenza del diritto al livello ontologico. 2.4. La collocazione del diritto all'interno del principio operativo relazionale della giustizia. 3. Una nuova categorizzazione degli approcci all'essenza del diritto. 3.1. Il diritto qua istituzione e tecnica artefattuale per esprimere e custodire la realtà teologico-ecclesiale pre-giuridica. 3.2. Il concetto del diritto unilateralmente interdefinito dalla realtà teologico-ecclesiale. 3.3. L'approccio modulare all'essenza del diritto. 3.4. L'approccio giusrealista al diritto quale capax rei theologicae. 4. Conclusione.

1. Introduzione: «Potrebbe essere, forse, che il concetto del diritto non si è studiato a fondo»? ¹

er mettere subito in evidenza la specificità dell'iter argomentativo di questo testo – di fronte alle modalità usuali degli approcci alla questione dell'essenza del diritto nella Chiesa - ci sembra innanzitutto opportuno precisare che cosa il presente contributo non è. Esso non si inserisce direttamente nell'attuale, o comunque recente, dialogo sullo status disciplinare e terminologico della "teologia del diritto canonico" oppure quello dei "fondamenti del diritto nella Chiesa", anche se potrebbe avere qualche rilievo significativo per questo dialogo. Inoltre, lo scopo di questo testo non è quello di risolvere la questione sulla natura del diritto canonico optando per una delle possibili configurazioni della sua categorizzazione come "tale scienza" (teologica o giuridica) con "tale metodo" (teologico, giuridico o canonistico). Infine, la presente proposta argomentativa non si concentra sulla questione del rapporto tra la natura del diritto canonico e quella del diritto della comunità politica, e neanche cerca una corretta impostazione di tale rapporto sulle linee dell'analogia, univocità o equivocità delle rispettive concezioni del diritto.

J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2004, 16. L'autore dedica questo articolo, con gratitudine, alla memoria di Javier Hervada (1934-2020).

La presente analisi si pone, comunque, in dialogo diretto con gli autori i cui testi sono dedicati a uno o più linee di ricerca riportate sopra, però cercando di prospettare tale dialogo nella cornice di un punto focale: la concezione dell'essenza del diritto inerente alle varie spiegazioni della natura di diritto nella Chiesa. L'analisi di questo punto focale non si ferma, però, soltanto al constatare la varietà, al primo sguardo irriconciliabile ed irriducibile, delle principali spiegazioni dell'essenza del diritto. Il nostro iter argomentativo è segnato dalla sottolineatura delle tappe verso una prospettata armonizzazione, già esistente oppure ancora da raggiungere, degli elementi determinanti il concetto di diritto applicato alla natura della Chiesa. In questo senso, la presente analisi si colloca all'interno della prospettiva auspicabile, già segnalata², verso una maggior armonizzazione della concezione dell'essenza del diritto nella Chiesa.

Senza un'accurata concezione del diritto, l'indagine sulla natura del diritto canonico assume i tratti della ricerca di un bersaglio mobile, sempre sfuggevole e racchiuso dentro il perpetuo *aut-aut* "cambio di marcia" tra la natura "pura" – teologica o giuridica – del fenomeno del diritto ecclesiale. Lo scopo dell'itinerario argomentativo offerto nel presente testo è quello di elaborare un contributo in vista della "stabilizzazione" di quel "bersaglio".

A tal fine, nella prima parte del lavoro, cercheremo di delineare alcune convergenze delle varie posizioni dottrinali sull'essenza del diritto nella Chiesa.

Nella seconda parte, il presente testo propone una nuova categorizzazione delle varie posizioni sull'essenza del diritto che gravita attorno a una domanda fondamentale relativa allo status ontologico del diritto come tale. La domanda è: in che senso la realtà teologica ecclesiale costituisce necessariamente una parte integrante il concetto del diritto al livello ontologico? La nuova categorizzazione proposta ha come scopo il raggiungimento di una maggior chiarezza delle principali distinzioni nei vari approcci all'essenza del diritto. Inoltre, un suo ulteriore scopo sta nella chiarificazione della natura del diritto realmente adottata dai singoli autori non soltanto alla luce della modalità dell'inquadramento della realtà teologica ecclesiale nel concetto del diritto, ma an-

² M. VISIOLI, L'insegnamento della "teologia del diritto canonico" negli studi di diritto canonico, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 231.

che prendendo in considerazione la specificità dell'apporto della dimensione giuridica alla stessa realtà ecclesiale.

2. ALCUNE CONVERGENZE DELLE POSIZIONI DOTTRINALI SULLA NATURA DEL DIRITTO NELLA CHIESA

2.1. Il chiaro distacco dal positivismo giuridico

Senza la pretesa di presentare esaustivamente le posizioni del Magistero della Chiesa in riferimento al distacco dalla concezione del diritto inteso nell'ottica del positivismo giuridico, riportiamo qui soltanto alcune affermazioni particolarmente decisive dei papi che sono sufficienti per la verifica della continuità di tali posizioni. La condanna magisteriale forse più chiara delle distorsioni inerenti al positivismo giuridico è indirizzata all'assenza dei meccanismi intrasistemici di autocontrollo del diritto inteso in chiave positivista di fronte ai contenuti legali profondamente ingiusti, immorali e strutturalmente separati da ogni configurazione di una giuridicità previa al diritto positivo³. Giovanni Paolo II ha criticato la posizione giuspositivista in quanto "semplicistica e fuorviante"4 o comunque "molto impoverita"5, richiamando allo stesso tempo il fatto che esiste una realtà giuridica che trascende le norme canoniche: «tale realtà non è solo composta di dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino»6. In un'altra occasione, lo stesso Pontefice affermava che la "mentalità positivistica" sta «in contrasto con la migliore tradizione giuridica classica e cristiana del diritto»7. Approfondendo questo indirizzo dottrinale, Benedetto XVI ha indicato alcune manifestazioni delle deviazioni positivistiche all'interno della concezione del diritto ecclesiale: la tendenza a «separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa»⁸, «l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto

³ Cfr. per esempio Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 13 novembre 1949; BENEDETTO XVI, *Discorso al Reichstag di Berlino*, 22 settembre 2011.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 24 gennaio 2003, § 2.

⁵ *Ibid.*, § 3.

⁶ *Ibid.*, § 2.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2005, § 6.

⁸ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2008.

divino positivo» ⁹ e l'impossibilità di cogliere l'aspetto giuridico come dimensione intrinsecamente legata alle realtà ecclesiali da considerarsi nell'ottica della relazionalità secondo giustizia ¹⁰.

I principali fattori costitutivi del positivismo giuridico sono, dunque, racchiusi nella seguente tesi: il concetto del diritto – l'essere stesso del diritto, ontologicamente parlando – si manifesta esclusivamente nella forma della norma giuridica positiva che racchiude in sé tutte le espressioni della giuridicità stabilendo, allo stesso tempo, una netta separazione tra il contenuto della norma positiva, da una parte, e qualsiasi altro contenuto pre-giuridico (morale, teologico, ecc.) dall'altra. Nell'ottica positivista, l'unico "bene" o valore teleologico della giuridicità è espresso nel contenuto della norma positiva. Nessun criterio della realtà pregiuridica (per es. morale o teologica) può influire sull'identificazione o sulla validità del diritto positivo. Modificando, per la cornice della nostra presente analisi, la c.d. tesi di separazione che il giusfilosofo "arcipositivista" 11, Joseph Raz, chiamerà la posizione che «arriva al nocciolo della tradizione positivista» 12, possiamo dire che il positivismo giuridico in senso stretto nell'ambito ecclesiale sarebbe quella posizione secondo la quale la determinazione di ciò che il diritto nella Chiesa è non dipende necessariamente – o al livello concettuale – dalle considerazioni di ciò che tale diritto dovrebbe essere secondo la realtà teologica ecclesiale 13.

La critica rivolta al positivismo giuridico da parte del Magistero della Chiesa è fedelmente seguita da una vasta gamma di autori, anche con-

⁹ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2012.

BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011.

Per l'attribuzione del titolo "arcipositivista" a Joseph Raz, cfr. J. WALDRON, Jurisprudence for Hedgehogs, New York University Schools of Law: Public Law and Legal Theory Research Paper Series – Working Paper No. 13-45 (2013) 16: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290309.

J. RAZ, The Argument From Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism, in G. PAV-LAKOS (ed.), Law, Rights and Discourse: Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy, Hart Publishing, Portland 2007, 22.

L'autore della formulazione originale della tesi di separazione tra il diritto e la realtà morale, a cui si riferisce Raz, è Andrei Marmor: «Ci sono molte versioni del positivismo giuridico, però tutte adottano la c.d. tesi di separazione. Secondo questa tesi, la determinazione di ciò che il diritto è non dipende necessariamente, o al livello concettuale, dalle considerazioni morali (o comunque valutative) di ciò che il diritto dovrebbe essere nelle circostanze rilevanti». A. MARMOR, Positive Law and Objective Values, Clarendon Press, Oxford 2001, 71.

trastanti fra loro su altri aspetti della concezione del fenomeno giuridico nella Chiesa, fino al punto che diventa davvero difficile trovare un autentico difensore della natura radicalmente positivistica del diritto ecclesiale. Gli autori così diversi tra loro relativamente alle rispettive posizioni sull'essenza del diritto, come (ad esempio e senza pretesa di esaustività) Paolo Gherri 14, Ladislas M. Örsy 15, Eugenio Corecco 16, Antonio M. Rouco Varela 17, Gianfranco Ghirlanda 18, Matteo Visioli 19, Francesco

¹⁵ «The theory of legal positivism has no place in Christian jurisprudence». L. M. ÖRSY, Theology and Canon Law, in J. P. BEAL – J. A. CORIDEN – T. J. GREEN, New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York-Mahwah 1998, 4.

P. GHERRI, Introduzione critica alla teologia del diritto naturale, G. Giappichelli Editore,
Torino 2019, 145. Vedi anche P. BUSELLI MONDIN – E. DI BERNARDO – P. GHERRI –
P. LA TERRA, Bilancio canonistico, in P. GHERRI (ed.), Categorialità e trascendentalità del diritto, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 213-214.

[«]La dimensione teologica non si contrappone tanto alla dimensione giuridica in quanto tale, quanto ad una giuridicità che pretendesse di avere origine unicamente nella volontà di un legislatore umano o, nella migliore delle ipotesi, nella verità immanente alla ragione umana in quanto tale». E. CORECCO, Il valore della norma canonica in rapporto alla salvezza, in IDEM, Ius et communio. Scritti di diritto canonico. Vol. I, Piemme, Casale Monferrato 1997, 63-64. Cfr. anche IDEM, L'apporto della teologia alla elaborazione di una teoria generale del diritto, in IDEM, Ius et communio..., cit., 287-288.

[«]Il giurista del diritto civile può, nella sua prassi ordinaria – non stiamo parlando qui del suo lavoro scientifico – appoggiarsi sul positivismo giuridico radicale, o almeno in una teoria pura del diritto, senza correre il rischio di una schizofrenia esistenziale; il canonista non lo può fare. Dal momento in cui egli arriva a creare delle astrazioni dal fondamento ultimo del diritto canonico [...] il suo lavoro si trova ridotto al puro concettualismo, senza una connessione reale con la vera vita della Chiesa». A. M. ROU-CO VARELA, El estatuto ontológico y epistemológico del derecho canónico. Notas para una teología del derecho canónico, in IDEM, Teología y derecho, Cristiandad, Madrid 2002, 246. Le traduzioni dallo spagnolo e inglese lungo tutto l'articolo sono dell'autore.

[«]II diritto ecclesiale deve sviluppare una metodologia propria a tutti i livelli. Dev'essere studiato e applicato con criteri solo limitatamente uguali a quelli usati per il diritto civile. Comunque mai con criteri puramente positivisti». G. GHIRLANDA, Il diritto civile «analogatum princeps» del diritto canonico?, Rassegna di Teologia 16 (1975) 593. Cfr. anche IDEM, Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa, Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, 37, 70; IDEM, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Gregorian & Biblical Press, Roma 2014, 65-67.

[«]Si comprende in questo modo che la fondazione del diritto canonico non può che assumere una caratterizzazione dogmatica, al di fuori della quale si perderebbe il suo senso proprio e si ridurrebbe il diritto della Chiesa a un mero complesso di norme positive: cosa che peraltro si è verificata più volte». M. VISIOLI, Quale fondazione per il diritto della Chiesa?, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (eds.), Fon-

Coccopalmerio²⁰, Arturo Cattaneo²¹, Javier Hervada²² e Carlos José Errázuriz²³ esplicitamente (o almeno implicitamente, ma con particolare forza, come Klaus Mörsdorf²⁴) prendono le distanze dall'approccio riducibile alla posizione del positivismo giuridico nel senso stretto.

2.2. La concezione reintrinseca del diritto nella Chiesa

Dopo la comune presa di distanza dal positivismo giuridico, il prossimo momento di convergenza della maggior parte delle posizioni dottrinali sull'essenza del diritto nella Chiesa consiste nelle varie modalità di considerare il diritto come un fenomeno che è in qualche maniera intrinseco alla realtà ecclesiale. Possiamo denominare questo momento *la concezione reintrinseca* del diritto ecclesiale, cercando con tale termine di sottolineare la comune visione del diritto come fondato *in re* e concepito come l'elemento sia *strutturale* che *strutturante* della realtà ecclesiale e non come una mera sovrastruttura o comunque un livello che rimane totalmente estrinseco alla natura della Chiesa. In questo senso, come vedremo, ciascuno degli autori, di nuovo diversi tra loro

dazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica, Glossa, Milano 2001, 56-57. Cfr. anche M. VISIOLI, Il diritto nella Chiesa e le sue tensioni alla luce di un'antropologia teologica, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999, 398.

F. COCCOPALMERIO, Che cosa è il diritto nella Chiesa?, in F. COCCOPALMERIO – P. A. BONNET – N. PAVONI (eds.), Perché un codice nella Chiesa?, Edizioni Dehoniane, Bologna 1984, 19-20, 42.

²¹ A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia 2011, 114.

²² J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista...*, cit., 62.

[«]Dal punto di vista del diritto, ci pare che il pericolo maggiore consista nel concepirlo sostanzialmente come il sistema normativo positivo che regola il vivere ecclesiale. Il diritto canonico s'identificherebbe semplicemente con l'insieme di norme o regole vigenti nella comunità ecclesiale. Questa visione assume l'ottica della norma positiva quale chiave per identificare il giuridico-canonico». C. J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Giuffrè Editore, Milano 2000, 103. Cfr. anche IDEM, El derecho canonico en clave positivista, Persona y Derecho 25 (1985) 29-56.

[«]Il diritto canonico è una realtà teologica, che è stata data inscindibilmente dalla natura essenziale della Chiesa, basata sulla fondazione divina, cosicché ogni discussione sul carattere teologico del diritto canonico e della disciplina scientifica che ad esso si dedica è inutile». K. MÖRSDORF, La canonistica quale disciplina teologica, in IDEM, Fondamenti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2008, 189.

dal punto di vista degli altri aspetti dottrinali, ha cercato di sviluppare una sintesi argomentativa traducendo nei termini del proprio apporto teoretico l'affermazione del Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius* del Concilio Vaticano Secondo: «nella esposizione del diritto canonico [...] si tenga presente il mistero della Chiesa» ²⁵. Oppure, detto in altre parole, la dottrina ha cercato di mostrare come la realtà teologica ecclesiale debba necessariamente trovare un suo riflesso nel fenomeno giuridico.

Il Magistero pontificio ha contribuito in molte occasioni all'approfondimento della chiave reintrinseca di lettura del testo citato del Concilio Vaticano Secondo. Paolo VI affermava con forza che il diritto non è una realtà "formalistica" ed "esteriore" alla Chiesa, ma va enumerato tra le conseguenze «delle potestà lasciate da Cristo alla sua Chiesa, come esigenza della sua natura sociale e visibile» 26. Il diritto canonico, secondo lo stesso Pontefice, è l'espressione giuridica «dell'immutabile costituzione unitaria e comunitaria» della Chiesa ²⁷. Essendo la «risposta alla necessità inerente alla Chiesa come comunità organizzata» 28, il diritto ecclesiale è «l'elemento costitutivo della Chiesa del Verbo Incarnato», fondato «sulla natura stessa della Chiesa» 29 ovvero «profondamente radicato nel mistero stesso della Chiesa» 30. La potenziale polarità tra l'elemento teologico o spirituale della realtà ecclesiale e la dimensione giuridica non viene risolta, secondo Paolo VI, nell'ermeneutica della dialettica o del conflitto, ma invece possiede la struttura di un ordine unitario «verso il bene della Chiesa» dove la realtà (res) teologico-ecclesiale è l'elemento determinante mentre la dimensione giuridica è la sfera o "segno esteriore" che «tutela, promuove ed esalta una prevalenza dell'ordine spirituale-soprannaturale»³¹. Giovanni Paolo II ricupera questa linea di argo-

²⁵ CONCILIO VATICANO SECONDO, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, 28 ottobre 1965, § 16.

²⁶ PAOLO VI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 27 gennaio 1969.

PAOLO VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di diritto canonico, 19 gennaio 1970.

²⁸ PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 1970.

²⁹ PAOLO VI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 8 febbraio 1973.

PAOLO VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di diritto canonico, 17 settembre 1973, § 1.

³¹ *Ibid.*, § 2.

mento asserendo che il diritto «non va concepito come un corpo estraneo, né come una sovrastruttura», ma come una realtà «connaturale alla vita della Chiesa» ³². In questa ottica, «la dimensione giuridica» è «teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali» ³³, mentre le norme giuridiche possiedono una «connessione intrinseca» con «la dottrina della Chiesa» ³⁴. Secondo Benedetto XVI, gli stessi «beni salvifici», come anche «altri beni temporali che servono alla missione della Chiesa» possiedono degli aspetti intrinseci specificamente giuridici ³⁵.

Queste indicazioni magisteriali chiaramente mostrano che la cornice del distacco dal positivismo giuridico deve assumere la forma del rapporto *reintrinseco* sull'intersezione tra il diritto e la realtà teologica ecclesiale.

Anche se con modalità diverse, tali indicazioni sono fedelmente seguite dalla maggior parte degli autori che si dedicano alla ricerca della spiegazione dell'essenza del fenomeno giuridico nella Chiesa. Riportiamo in seguito alcuni dei loro argomenti in favore dell'approccio *reintrinseco*, senza pretesa di esaustività e, di nuovo, mostrando la loro convergenza soprattutto di fronte al fatto che, come vedremo nelle prossime sezioni dell'articolo, si tratta di autori che sono profondamente contraddistinti dalle quasi irriducibili visioni sull'essenza del diritto.

Nonostante il fatto che il suo pensiero sia particolarmente segnato dalla configurazione dialettica dell'intersezione tra teologia e diritto canonico, letta nella chiave della loro «irriducibile differenza» e «parallelismo» ³⁶, Gherri cerca di innestare il fenomeno giuridico nella Chiesa, in ultima analisi, all'interno della cornice di quello che egli chiama *norma missionis* quale norma pre-giuridica costitutiva della struttura ontologica della Chiesa «finalizzata alla missione evangeli-

655

GIOVANNI PAOLO II, Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, 3 febbraio 1983, § 8.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata da Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 24 gennaio 2003, § 3.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2005.

³⁵ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2008.

³⁶ P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 126.

P. GHERRI, Lezioni di Teologia del Diritto canonico, Lateran University Press, Roma 2004, 300-302. Si tratta della norma in ultima analisi riconducibile al mandato missionario di Gesù Cristo ai primi discepoli.

ca» ³⁷. L'unica *norma missionis* poi viene differenziata in *norma fidei*, che viene a sua volta concretizzata nell'attività magisteriale e dogmatica della Chiesa, e *norma communionis* quale regola originaria di vita comune nella Chiesa che rappresenta «la matrice dell'intera normatività comportamentale della Chiesa (morale, liturgica e *giuridica*); *ad essa fa riferimento come a propria fonte* l'Ordinamento giuridico ecclesiale, il cui fine è custodire questo stesso *Depositum* dalle incoerenze e debolezze del vivere umano nella storia» ³⁸. Il *contenuto* del diritto, dunque, non è per niente arbitrario rispetto alla realtà teologica o da essa strutturalmente staccato, ma, nei termini dell'approccio gherriano, *reintrinseco* o necessariamente riferito a tale realtà. Anche i due autori da cui Gherri ha ereditato, secondo le sue parole ³⁹, la configurazione dialettico-organica dell'intersezione teologia-diritto, Ladislas Örsy ⁴⁰ e Teodoro Jiménez Urresti ⁴¹, condividono una visione *reintrinseca* del diritto ecclesiale.

Nella visione di Mörsdorf, «il diritto canonico [...] non è qualcosa di esteriore o di secondaria importanza che si aggiunga, per un bisogno umano di sicurezza, alla Chiesa costituita da Parola e Sacramento, ma è un elemento essenziale della natura simbolico-sacramentale della Chiesa» ⁴². Eugenio Corecco e Libero Gerosa altrettanto esprimono l'opzione chiara per una concezione *reintrinseca* del diritto nella Chiesa, quando affermano che «la dimensione giuridica – in quanto giuridica – è già presente negli elementi strutturali sui quali Cristo ha voluto fondare la Chiesa» e che «il precetto giuridico è già contenuto negli elementi strut-

³⁸ *Ibid.*, 302-303. Enfasi dell'autore. Cfr. anche P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2015, 33.

³⁹ P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 126.

⁴⁰ «Affinché diritto canonico possa essere autentico, esso deve dipendere dalla teologia non secondo una modalità esterna [...] ma nel suo essere più intrinseco». L. M. ÖRSY, Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation, The Liturgical Press, Collegeville 1992, 180.

[«]I risultati di questo studio teologico devono essere offerti come base al diritto canonico e al canonista. Essi costituiscono 'le strutture fondamentali della Chiesa', che non possono andar soggette a riforme ma solo a compimento fedele. Così nel diritto canonico si racchiude una teologia». T. JIMÉNEZ URRESTI, Diritto canonico e teologia: due scienze diverse, Concilium 8 (1967) 29-30.

⁴² K. MÖRSDORF, Parola e Sacramento come elementi strutturali della costituzione della Chiesa, in IDEM, Fondamenti del diritto canonico, cit., 188.

turali della economia della Salvezza» ⁴³. Corecco inoltre formula la concezione *reintrinseca* nei termini della «coessenzialità» tra la «formulazione giuridica e la verità dogmatica» ⁴⁴. Ghirlanda segue lo stesso indirizzo dottrinale, quando conferma che «il diritto ecclesiale non può non essere teologicamente fondato e non essere considerato una scienza sacra, radicata nella Rivelazione» ⁴⁵. Anche Rouco Varela ⁴⁶ e Visioli ⁴⁷ leggono il passo citato di *Optatam totius* nella chiave decisamente *reintrinseca*.

Sulla domanda «da dove ricaviamo il concetto di giuridico ecclesiale», Coccopalmerio presenta la risposta «immediata, peraltro elementare e del tutto indiscutibile»: «dall'autocoscienza della Chiesa stessa» ⁴⁸. In modo simile, dopo aver notato che «la questione circa il rapporto tra la Chiesa e il fenomeno giuridico ha due possibili risposte: o la dimensione giuridica è intrinseca alla Chiesa fondata da Cristo, ed è quindi una realtà autenticamente ecclesiale; oppure la dimensione giuridica è un'aggiunta estrinseca alla Chiesa, una sovrastruttura», Cattaneo, in tutta la sua opera scientifica, chiaramente opta per una versione della prima risposta ⁴⁹.

⁴³ E. CORECCO – L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano 1995, 5.

[«]Il diritto canonico non è una sovrastruttura sociologica della Chiesa. Non è un fatto puramente additivo, senza nessuna consistenza soteriologica propria...». Per ambedue argomenti, vedi E. CORECCO, Il valore della norma canonica..., cit., 62.

⁴⁵ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa...*, cit., 66.

Sulla domanda se «la Chiesa in quanto tale, in ciò che la costituisce positivamente, necessita il diritto per essere sé stessa», Rouco Varela inizia la risposta affermando che «per elaborare lo statuto ontologico del diritto canonico bisogna partire dalla considerazione del mistero della Chiesa». A. M. ROUCO VARELA, El estatuto ontológico..., cit., 247.

[«]Uno dei frutti più significativi del Vaticano II è stato proprio l'avere compreso che l'elemento giuridico appartiene a pieno titolo all'essenza della Chiesa, e che senza di esso si cadrebbe in una riduzione ecclesiologica tale da intaccare l'identità del Corpo di Cristo». M. VISIOLI, Il diritto canonico nella vita della Chiesa, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (eds.), Corso istituzionale di diritto canonico, Ancora, Milano 2005, 15. Cfr. anche IDEM, Quale fondazione per il diritto..., cit., 57-58. «La dimensione giuridica infatti non riguarda solo una rete di relazioni ecclesiali estrinseche alla natura della Chiesa, ma tocca l'essenza stessa della Chiesa...». M. VISIOLI, Alcune precisazioni sulla "teologia del diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 318-319.

⁴⁸ F. COCCOPALMERIO, *Che cosa è il diritto...*, cit., 21.

⁴⁹ A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici...*, cit., 65. «Se ora consideriamo che il diritto canonico non è una mera costruzione umana, ma che la dimensione giuridica appartiene all'essenza della Chiesa peregrinante...», *ibid.*, 114.

Il pensiero canonistico di Hervada – come anche quello congeniale di Errázuriz ⁵⁰ – rappresenta altrettanto una risposta profondamente *reintrinseca* alla problematica della natura del diritto nella Chiesa:

«La vera questione si pone quando osserviamo dove risiede l'origine del diritto canonico come diritto distinto da quello proprio della *civitas terrena*. Quest'origine non è altra che il mistero della Chiesa e la *lex gratiae* in quanto distinta dalla *lex naturae*» ⁵¹.

2.3. L'importanza del chiarimento dell'essenza del diritto al livello ontologico

Un altro passo verso la convergenza dottrinale nel pensiero di vari autori consiste nella convinzione che per comprendere ed impostare adeguatamente la natura del fenomeno giuridico nella Chiesa è necessario prima arrivare ad una concezione chiara sull'essenza del diritto stesso. A prescindere dalle divergenze tra singole concezioni del diritto, quasi tutti gli autori riconoscono la necessità di arrivare ad una visione sufficientemente sviluppata su cosa sia il diritto al livello ontologico – nel suo essere – per poi riflettere su come tale visione venga ulteriormente configurata per quanto riguarda il diritto della Chiesa. Su questo momento della convergenza, però, il Magistero della Chiesa non si pronuncia direttamente, lasciando tacitamente la trattazione dell'essenza del diritto al livello ontologico alla ricerca accademica.

Nella sua monografia che rappresenta una specie di *unicum* nel mondo canonistico, proprio perché interamente dedicata alla ricerca del concetto del diritto sottostante al pensiero dei singoli ricercatori dei fondamenti del fenomeno giuridico nella Chiesa, Carlo R. M. Redaelli asserisce che «si è convinti che la nozione di diritto sia sempre determinante per la definizione di diritto canonico, anche quando non venga

[«]L'esistenza stessa del diritto nella Chiesa fa parte dell'autocomprensione della stessa Chiesa circa il suo essere e la sua vita su questa terra. [...] Assumendo l'autocoscienza della Chiesa sul proprio diritto quale punto di partenza, nell'ottica cioè della fede cattolica, vorremmo piuttosto cercare di precisare in che cosa consiste quella dimensione giuridica che il Popolo di Dio attribuisce a sé stesso». C. J. Errázuriz, Il diritto e la giustizia..., cit., 101-102.

⁵¹ J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, Ius Ecclesiae 17 (2005) 632.

messa a tema in modo consapevole» 52. È comunque facile notare come un autore dopo l'altro dedichi uno spazio accademico notevole allo sviluppo di una sintesi dell'essenza del diritto. A quanto pare, la maggior parte degli autori sono consapevoli del fatto che senza tale sintesi il fenomeno giuridico nella Chiesa rimarrebbe un bersaglio mobile privo della possibilità di essere adeguatamente focalizzato tra due estremi: da una parte, un radicale formalismo o positivismo giuridico staccato dalla realtà teologica e, dall'altra parte, un teologismo che non contiene più nessuna specificità propriamente giuridica. Una buona parte degli autori considera parimenti la necessità di collocare la ricerca dell'essenza del diritto al livello ontologico, ovvero di posizionare il diritto sulla mappa del suo essere concettuale, fenomenico e reale per cogliere in che modo la dimensione specifica corrispondente alla nozione del diritto - o la giuridicità possa interagire con l'essere della realtà teologica della Chiesa, cioè per cogliere come si configurerebbe l'intersezione tra le due realtà.

Il riconoscimento esplicito della necessità di ricerca dell'essenza del diritto si può trovare, per esempio, nei testi di Gherri⁵³, Örsy⁵⁴, Mörsdorf⁵⁵, Corecco⁵⁶, Gerosa⁵⁷, Ludger Müller⁵⁸, Rouco

⁵² C. R. M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice, Dissertazione dottorale, Milano 1991, 283.

P. GHERRI, Introduzione critica..., cit., 125-127, 144-156; P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 1-36; «In questa prospettiva il riconoscere la vera natura ontologica del Diritto quale regola comportamentale – è questa la nostra ipotesi di ricerca da verificare...». IDEM, Norme e regole nella vita e nel Diritto, in IDEM (ed.), Norme e regole nella vita e nel diritto, Lateran University Press, Roma 2009, 15. L. M. Örsy, Theology and Canon Law. New Horizons..., cit., 37-43.

⁵⁵ «La funzione del diritto canonico può, in ultima analisi, venir dimostrata in modo convincente solo muovendo dall'essenza di questo diritto». K. MÖRSDORF, La canonistica quale disciplina..., cit., 189.

[«]È inevitabile che la ricerca di un nuovo statuto ontologico ed epistemologico del Diritto canonico faccia venire al pettine i problemi nodali della scienza giuridica di sempre: quelli della definizione formale sia della nozione di "diritto" che di quella di "legge"». E. CORECCO, «Ordinatio rationis» o «ordinatio fidei»? Appunti sulla definizione della legge canonica, in IDEM, Ius et communio..., cit., 137-138.

L. GEROSA, Introduzione al diritto canonico. Vol. II. Istituzioni generali, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 9-20.

[«]La scienza canonica deve partecipare al dibattito intorno alle questioni fondamentali del diritto ed entrare in discussione con la filosofia del diritto. Essa deve prendere atto degli sviluppi nella teoria del diritto e verificarne l'importanza per il diritto canonico». L. MÜLLER, Fede e diritto. Questioni fondamentali del diritto canonico, EUPRESS, Lugano 2006, 99.

Varela ⁵⁹, Péter Erdö ⁶⁰, Winfried Aymans ⁶¹, Ghirlanda ⁶², Visioli ⁶³, Coccopalmerio ⁶⁴, Cattaneo ⁶⁵, Hervada ⁶⁶ e Errázuriz ⁶⁷.

2.4. *La collocazione del diritto all'interno del* principio operativo relazionale della giustizia

Il Magistero pontificio mostra, invece, più attenzione alla necessaria connessione del diritto con la virtù della giustizia che alle sfumature dottrinali all'interno del concetto stesso dello *ius*. Giovanni Paolo II

«La ricerca sulle caratteristiche della realtà giuridica nella vita e nella storia della Chiesa presuppone naturalmente una determinata concezione del diritto. Se non disponessimo di una tale conoscenza preliminare non potremmo certo identificare le manifestazioni del fenomeno giuridico nella vita della Chiesa». P. ERDÖ, Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale, G. Giappichelli Editore, Torino 1996, 9.

[«]Per procedere con buon ordine bisogna iniziare con un'affermazione apparentemente inutile o banale, cioè che non è possibile conoscere logicamente lo statuto epistemologico del diritto canonico senza aver anteriormente stabilito la sua struttura ontologica. [...] Il secondo passo che bisogna compiere in vista di un'impostazione corretta dello status quaestionis è quello di stabilire con chiarezza concettuale i termini e l'importanza della domanda sulla ragion d'essere del diritto canonico [...]. Le realtà in gioco sono la Chiesa e il diritto». A. M. ROUCO VARELA, El estatuto ontológico..., cit., 245-246.

[«]Compito centrale della teoria del diritto canonico è la fondazione del diritto canonico, dare cioè la prova teologica se e in che senso il fenomeno "diritto" appartenga legittimamente alla Chiesa. Ciò presuppone, però, che ci si sia fatti un'idea precisa di che cosa sia il "diritto" nella sua essenza, perché riuscirebbe altrimenti del tutto oscuro di quale aspetto della Chiesa si stia trattando». W. AYMANS, Osservazioni critiche sul metodo della canonistica, in R. BERTOLINO (a cura di), Scienza giuridica e diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 1991, 109-110.

[«]Dato che le radici del fenomeno del diritto stanno nella relazionalità dell'uomo in quanto uomo ("ubi societas ibi ius"), esso va considerato innanzitutto come realtà ontologica, inerente, cioè, all'uomo in quanto uomo...». G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa..., cit., 12.

⁶³ M. VISIOLI, *Il diritto canonico nella vita...*, cit., 19-20.

⁶⁴ F. COCCOPALMERIO, *Che cosa è il diritto...*, cit., 17-55.

⁶⁵ Cfr. A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 15-23; IDEM, L'analogia fra il diritto secolare e quello canonico, Forum. Supplement to Acta Philosophica 5 (2019) 737-753.

⁶⁶ Per un testo esemplare cfr. J. HERVADA, Le radici sacramentali..., cit., 633-639.

[«]Per sapere cosa sia il diritto nella Chiesa, è indispensabile precisare cosa si intenda per diritto in generale. [...] La forza della logica impone questo itinerario, giacché perfino quando si sostiene che il diritto canonico è essenzialmente diverso dagli altri diritti, non si può non partire da una determinata visione del diritto in sé, che sia previa alle sue varie specificazioni». C. J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia..., cit., 93-94.

richiama il binomio *giustizia* e *lo stretto diritto*, ambedue «richiesti per il bene delle anime e [...] pertanto intrinsecamente pastorali» ⁶⁸. In questa occasione particolare il Pontefice voleva soprattutto segnalare che il rapporto tra la pastoralità e la giuridicità quale oggetto della giustizia non vanno lette nell'ermeneutica di contrapposizione, ma nella chiave di connessione con le dovute distinzioni. In altre occasioni porrà l'enfasi sul fatto che il diritto «ordinato alla giustizia» non è contrapposto alla carità ⁶⁹, ma che, invece, «la carità esige il diritto affinché renda manifeste e ponga al sicuro su questa terra le sue istanze» ⁷⁰. Detto in altre parole, la dimensione giuridica costituisce un apporto specifico e distinto dall'azione pastorale e dalla carità pur contribuendo alle loro finalità.

Questo argomento sarà ripreso nell'enciclica *Caritas in veritate* del Benedetto XVI, dove il Pontefice riaffermerà la dottrina che la giustizia è strutturante della carità nel senso che, mentre la carità presuppone «donare, offrire del "mio" all'altro», la giustizia «induce a dare all'altro ciò che è suo» costituendo in tal modo uno dei canali, «vie» o «parti integranti» della carità ⁷¹ e della salvezza delle anime ⁷². In questo senso si può dire, insieme con il Pontefice, che la carità «dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo» ⁷³. Citando il suo celebre discorso nel Reichstag di Berlino (dal 22 settembre 2011), Benedetto XVI ripeterà che «il vero diritto è inseparabile della giustizia» ⁷⁴. In un altro momento egli darà al binomio "giustizia-diritto" una qualifica ulteriore: l'aspetto giuridico è intrinsecamente legato all'essenza della realtà considerata nell'ottica della relazionalità secondo giustizia ⁷⁵.

⁶⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, § 3. Enfasi dell'autore.

⁶⁹ GIOVANNI PAOLO II, Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, cit., § 8.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di Diritto Canonico di Friburgo, 13 ottobre 1980, § 6.

⁷¹ BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, § 6.

⁷² BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2010.

⁷³ BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, § 6.

⁷⁴ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2012.

⁷⁵ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011.

Bisogna essere consapevole del fatto che i testi magisteriali non trattano esaustivamente, al livello dell'analisi accademica, l'intera problematica del rapporto tra il diritto e la giustizia, oppure le questioni affini. Ciò nonostante, si possono cogliere le intenzioni del Magistero di posizionare la dimensione giuridica – o quella dello "stretto diritto" – come oggetto della giustizia che comunque può essere distinta, senza separazione, da altre sfere affini alla giustizia nel senso stretto, come la carità, la misericordia, la moralità e la struttura teleologica e teologica della salvezza delle anime. Questa comprensione della virtù della giustizia sta in perfetta sintonia con la trattazione di Tommaso D'Aquino del diritto quale oggetto specifico della giustizia propriamente detta 76. Per seguire fedelmente la dottrina dell'Aquinate sul significato ordinario del termine iustitia, possiamo delimitare la virtù avente per l'oggetto diretto lo ius come "giustizia giuridica", mentre gli altri usi - metaforici, analogici o per estensione – del termine giustizia hanno altri oggetti diretti connessi con il diritto soltanto nell'ottica della parte integrante e strutturante ma con dovuta distinzione, senza separazione⁷⁷.

Tutti gli autori finora citati in questo testo recepiscono la prospettiva della giustizia quale angolatura determinante per l'impostazione della specificità della dimensione giuridica all'interno della realtà ecclesiale, o perlomeno ne riconoscono l'importanza senza incorporarla come fulcro delle loro analisi. Nonostante il fatto che le loro rispettive concezioni di giustizia si differenziano – specialmente per quanto riguarda l'offuscamento dei confini tra la giustizia nel senso stretto avente lo *ius* come oggetto diretto e altri significati più estensivi delle "giustizie" (morali, sal-

⁷⁶ Cfr. STh II-II, q. 57, a. 1. Per la traduzione italiana del presente testo dell'Aquinate in questo articolo utilizzeremo T. D'AQUINO, La Somma Teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014. Si può certamente ritenere che la dottrina sul diritto dell'Aquinate occupa un posto privilegiato in ciò che Giovanni Paolo II chiamava la «migliore tradizione giuridica classica e cristiana del diritto». GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2005, § 6.

L'Aquinate coerentemente distingue, nei suoi testi, la giustizia nel senso stretto (o giuridico, cioè cui oggetto è il diritto) da altre virtù morali che mobilitano costitutivamente ed essenzialmente le disposizioni interiori delle persone (S. Th., I-II, q. 59, a. 5; I-II, q. 60, a. 2-3; II-II, q. 58, a. 2, II-II, q. 58, a. 5-6; II-II, q. 58, a. 9, ad 2-3), dalla giustizia divina (S. Th., I-II, q. 113, a. 1; II-II, q. 57, a. 1, ad 3; II-II, q. 58, a. 2, ad 1), dalla carità (S. Th., II-II, q. 58, a. 6) e dalla misericordia e liberalità (S. Th., II-II, q. 58, a. 11, ad 1).

vifiche, misericordiosi, ecc.) – il richiamo comune alla virtù della giustizia comunque rappresenta una convergenza ormai acquisita.

Gherri, seguendo le orme di Jiménez Urresti, menziona "l'ordinamento di tensione verso la giustizia" quale fine di uno dei livelli assiologici del diritto⁷⁸, anche se in altre occasioni si dimostra critico nei confronti dei tentativi di definire il diritto a partire della sola giustizia oppure nei confronti di altre impostazioni del loro rapporto basate sulla loro interdefinizione ⁷⁹. Dalla sua trattazione di giustizia rimane non del tutto chiaro se egli concepisca la teleologia giuridica relativa alla giustizia come una realtà pre-giuridica o meta-giuridica, però sembra che in tutte le ipotesi egli intenda una giustizia divina o salvifica. Dai testi di Jiménez Urresti si può, invece, dedurre che la giustizia, pur avendo i tratti di «giustizia oggettiva» che «giuridicizzata si manifesta come diritto» nella società civile, assume il carattere deontico risalente alla rivelazione nell'ordinamento canonico ⁸⁰.

Corecco e Gerosa, pur riconoscendo l'importanza della prospettiva del diritto in quanto la «categoria formale dell'*iustum* o dell'*obiectum virtutis iustitiae*»⁸¹, sembrano condividere la posizione che non è possibile «applicare in modo meccanico e acritico» tale prospettiva al diritto canonico senza il richiamo ad una forma superiore di giustizia ⁸². Anche per Ghirlanda non c'è nessun dubbio che «il diritto, lo *ius*, come

663

P. GHERRI, Introduzione critica..., cit., 149; T. I. JIMÉNEZ URRESTI, De la teología a la canonística, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, Salamanca 1993, 217.

Secondo Gherri, si renderebbero tautologiche e semanticamente e ontologicamente infondate «ogni e tutte le prospettive in cui [...] "diritto" e "giustizia" si rincorrano quali espressioni (o "funzioni") uno dell'altra e viceversa», avendo con ciò leso la dovuta «via di etero-determinazione» della giustificazione del diritto quale sistema necessariamente fondato secondo il «meta-riferimento» rispetto a sé stesso. Cfr. P. GHE-RRI, *Introduzione al diritto amministrativo...*, cit., 4-5.

T. I. JIMÉNEZ URRESTI, De la teología..., cit., 266-267.

⁸¹ E. CORECCO, *Diritto*, in IDEM, *Ius et communio...*, cit., 125. Cfr. anche L. GEROSA, *Introduzione al diritto canonico...*, cit., 11.

E. CORECCO – L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., 35-36. Corecco inoltre sosteneva che la teologia del diritto canonico deve liberarsi da una nozione formale di giustizia che avrebbe i tratti essenziali in comune con il diritto secolare e questo comporta, secondo lui, anche l'abbandono di «ogni preconcezione giusnaturalistico-filosofica del diritto, non solo di estrazione razionalistica ma anche cristiana, come quella elaborata dal pensiero medievale nella sintesi tomistico-suaresiana». Cfr. E. CORECCO, *Diritto*, cit., 129.

realtà ontologica, ha come contenuto il giusto, lo *iustum*» ⁸³. Però, la giustizia avente come oggetto il diritto, secondo lo stesso autore, può essere intesa, senza un cambiamento significativo di prospettiva, come giustizia evangelica o divina ⁸⁴. La giustizia assume indiscriminatamente i tratti direttamente salvifici, soprannaturali o divini anche nell'opera di Rouco Varela ⁸⁵ e Visioli ⁸⁶.

Coccopalmerio ⁸⁷, Cattaneo ⁸⁸, e soprattutto Hervada ⁸⁹ e Errázuriz ⁹⁰ si dimostrano più attenti, invece, alla specificità della giustizia propriamente detta in riferimento al diritto quale suo oggetto.

3. Una nuova categorizzazione degli approcci all'essenza del diritto

Da quanto risulta dall'analisi precedente, tra molti dei principali autori postconciliari nel campo della ricerca dei fondamenti teologico-giuridici del diritto nella Chiesa, non ci sono dei veri positivisti radicali, neanche degli autori che considererebbero il diritto canonico come una struttura completamente estrinseca, meramente formalistica o fortemente sovrastrutturale alla realtà ecclesiale, neppure dei sostenitori dell'antigiuridismo o degli autori disinteressati alla questione dell'essenza del diritto e, infine, non ci sono nemmeno quelli che eviterebbero ogni collegamento tra il diritto canonico e le questioni più ampie della giustizia.

Le tappe delle convergenze finora riportate possono servire come una risorsa di comune accordo per continuare il dialogo in vista di un

⁸³ G. GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiale..., cit., 12-13. Cfr. anche IDEM, Il corso di Teologia del Diritto Canonico e la natura del Diritto Canonico, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 290.

⁸⁴ Ibid., 33-40. Cfr. anche IDEM, Il corso di Teologia..., cit., 291-297.

A. M. ROUCO VARELA, El estatuto ontológico..., cit., 230-231; IDEM, Filosofía o teología del derecho? Ensayo de una respuesta desde el derecho canónico, in IDEM, Teología y derecho, cit., 127.

M. VISIOLI, Quale fondazione per il diritto..., cit., 55.

F. COCCOPALMERIO, Che cosa è il diritto..., cit., 33.

⁸⁸ A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 15-16.

⁸⁹ J. HERVADA, Le radici sacramentali..., cit., 633-634; IDEM, Introducción al estudio del derecho canónico ecclesial, Eunsa, Pamplona 2007, 35-36.

⁹⁰ C. J. Errázuriz, *Il diritto e la giustizia...*, cit., 107-130.

concetto del diritto più unitario e conseguentemente per una prospettiva più condivisa sulla natura del diritto nella Chiesa. D'altra parte, esse rappresentano altrettanto una piattaforma per comprendere meglio i contrasti tra gli autori per quanto riguarda la configurazione del concetto del diritto operativo nella Chiesa. Abbiamo visto che praticamente tutti gli autori citati, pur diversi tra loro, comunque insistono sull'importanza dello sviluppo di una chiara concezione dell'essenza del diritto. Non ogni concezione del diritto è adeguata per cogliere l'essenza del diritto *nella Chiesa*, come testimonia la convergenza nel comune distacco dal positivismo giuridico.

In questo momento la nostra analisi procede verso la focalizzazione delle differenze nelle concezioni dell'essenza del diritto. Proponiamo, però, un nuovo filtro dottrinale per sistematizzare i vari approcci all'essenza del diritto quale fenomeno da valutare nella realtà ecclesiale. Riteniamo che tale filtro possa contribuire ad una maggior comprensione delle divergenze concettuali tra vari autori, ma anche possibilmente portare al raggiungimento di qualche tappa ulteriore delle convergenze. Come sempre, per cercare il dialogo e stabilire le possibilità dell'avvicinamento dottrinale bisogna comprendere bene l'interlocutore e la sua posizione, sia nel contesto della sua mappa concettuale, che nelle sfumature degli argomenti all'interno del suo sistema.

Visto che il punto centrale della nostra presente analisi è il concetto del diritto nella realtà ecclesiale, il filtro di cui parliamo si pone sul livello ontologico più fondamentale di tale concetto. Questo filtro può essere espresso nella forma di un complesso di domande. Il concetto del diritto nel suo essere, al livello ontologico, deve assumere qualche – almeno minimo – elemento teologico per essere identificato e ritenersi valido come tale in riferimento alla realtà ecclesiale? Oppure l'intersezione tra il diritto e la realtà teologico-ecclesiale si può coniugare salvaguardando l'autonomia ontologica del concetto del diritto? E se quest'ultima impostazione è possibile ed adeguata, allora come si potrebbe coniugare l'intersezione tra la realtà teologico-ecclesiale e il concetto del diritto *qua* ontologicamente autonomo?

Per la più completa indagine finora sulla questione del concetto del diritto *nella Chie-sa* sviluppato ed adoperato dai singoli autori, cfr. C. R. M. REDAELLI, *Il concetto di diritto...*, cit.

Questo complesso di domande non è nuovo per la scienza giuridica. Esso è profondamente presente, anche implicitamente, in riferimento al mutuo rapporto tra l'essenza del diritto e la sfera della moralità ⁹². Una delle possibili risposte sarebbe quella della già citata c.d. *tesi di separazione totale* di stampo positivista tra diritto e moralità, però questa volta posta non soltanto sul piano dell'identificazione e validità del diritto in vigore in una comunità politica senza il ricorso necessario alla moralità delle norme positive, ma *sul piano ontologico dello stesso concetto di diritto*. Dall'altra parte, una risposta anti-positivista a tale domanda sullo stesso livello dell'analisi consisterebbe nell'affermare che tra il concetto del "diritto" e il concetto del "bene" ontologicamente sussiste o sarebbe comunque configurabile una sfera di necessaria intersezione, senza che un concetto si riduca all'altro ⁹³. Quest'analisi ci

Tra le recenti affermazioni più esplicite dell'autonomia ontologica del diritto rispetto alla moralità, troviamo la tesi di Frederick Schauer il quale nega che il diritto positivo umano o «l'idea stessa del diritto» possa essere «veramente naturale in qualsiasi senso ontologicamente rilevante», incluso quello che comporta i valori morali noncontingenti. Cfr. F. Schauer, *Law as a Malleable Artifact*, in L. Burazin – K. E. Himma – C. Roversi (eds.), *Law as an Artifact*, Oxford University Press, Oxford 2018, 29-30. Dall'altra parte, secondo John Finnis, il diritto *qua* sistema istituzionale e *qua* veicolo normativo dei contenuti assiologici è ontologicamente ed intrinsecamente connesso con i "beni" umani colti dalla ragionevolezza pratica che sono comunque, a loro volta, ontologicamente radicati nella realtà integrale della natura umana. J. Finnis, *Aquinas and Natural Law Jurisprudence*, in G. Duke – R. P. George (eds.), *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, 49-52.

Un esempio della riduzione radicale del concetto del "bene" e del "giusto" alla sfera della giuridicità in riferimento esclusivamente a ciò che è contenuto nella norma giuridica positiva si trova nella dottrina "pura" del diritto di Hans Kelsen. «Solo nel senso di legalità il concetto di giustizia può rientrare in una scienza del diritto». H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Edizioni di Comunità, Milano 1963, 14. «Naturalmente, anche se si dichiara che qualcosa è legittimo soltanto nel senso del diritto positivo, tale dichiarazione intende esprimere che esso è "retto" o "giusto" in un qualche modo. [...] In questo senso, qualsiasi contenuto giuridico materiale, se è diritto positivo, deve essere considerato "buono" e "giusto"», *ibid.*, 400. Dall'altra parte, un'impostazione adeguata dell'intersezione tra il concetto del "diritto" e quello del "bene" (lungo la stratificazione accurata del bene inteso nel senso ontologico, morale e giuridico) deve essere capace di evadere l'obiezione di Ronald Dworkin, secondo il quale tali impostazioni spesso completamente «negano la differenza tra gli argomenti giuridici e quelli morali». Cfr. R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge 1978, 344.

porterebbe a riflettere non solo sull'essenza del concetto del "diritto", ma anche sull'identità essenziale del concetto del bene, al livello ontologico, morale e infine giuridico.

Ad ogni modo, questo tipo di domande relative al concetto di diritto al livello più alto della sua analisi in riferimento alla realtà – morale, teologico-ecclesiale, ecc. – in cui si percepisce una dimensione giuridica rende manifesta nei vari strati, a nostro avviso equipollenti, la stessa linea d'indagine: cos'è il diritto, al livello ontologico, rispetto alla realtà da cui si osserva e in cui si trova?

Ogni teoria sulla natura del diritto nella Chiesa necessariamente rappresenta e sintetizza, anche implicitamente, una risposta concreta a questo complesso di domande. Una "scannerizzazione" delle teorie attraverso il filtro di tali domande potrebbe aiutarci di comprendere meglio l'approccio di ciascun autore pur restando nella sfera concettuale dell'essenza del diritto e senza dover ricorrere alle qualifiche che spostano il focus all'infuori di tale sfera e verso le questioni sulla natura del diritto canonico come *scienza* o *metodo*. Ogni autore, dunque, formulando la propria risposta a quel complesso di domande, simultaneamente sviluppa almeno tre linee di argomenti: a) quale concetto del diritto sarebbe da adottare ed adoperare, b) in che senso il contenuto della realtà teologico-ecclesiale rientrerebbe in tale concetto del diritto, c) che cosa, invece, apporterebbe la dimensione giuridica adoperata alla stessa realtà ecclesiale, cioè una specie di *valore riflessivo* del concetto del diritto assunto.

In seguito, cercheremo di realizzare questo tipo di "scannerizzazione" dell'idea del diritto al livello ontologico degli autori già citati, categorizzandoli secondo gli elementi comuni delle loro risposte al suddetto complesso di domande. Anche qui, ci limiteremo soltanto al delineamento accurato delle tipologie comuni derivate dalle posizioni testuali più rilevanti dei singoli autori, senza la pretesa di poter qui trattare esaustivamente tutte le loro angolature argomentative.

3.1. Il diritto qua istituzione e tecnica artefattuale per esprimere e custodire la realtà teologico-ecclesiale pre-giuridica

Secondo questo approccio, l'essenza del diritto consisterebbe in una tecnica istituzionale e strumentale di creazione umana per veicolare la tutela delle realtà teologico-ecclesiali che rimangono ad un livello pre-giuridico. Un tale approccio non comporta necessariamente l'assenza dell'influsso dei valori e finalità teologico-ecclesiali al diritto, anzi, tutti gli autori che gravitano attorno a questa posizione concettuale cercano di stabilire un rapporto stretto tra la realtà teologica e quella giuridica. La specificità, però, di questa posizione è che il diritto potrebbe essere concepito come *ontologicamente separato dalla realtà teologico-ecclesiale* che, a sua volta, rimarrebbe sempre su un piano strettamente a-giuridico, pre-giuridico, meta-giuridico – ma *mai veramente giuridico*. Gli autori le cui posizioni assumono degli indirizzi artefattuali dell'essenza del diritto sono Paolo Gherri, Ladislas Örsy e Teodoro Jiménez Urresti.

Il diritto è, per Gherri, anzitutto una tecnica relazionale che nasce dall'esperienza umana (ius sequitur vitam) e ha la natura e funzione preventiva – esso fissa il comportamento umano socialmente dovuto 94. Il diritto «non è una "realtà" (ente, cosa, res)» 95, ma piuttosto «una "modalità relazionale" intersoggettiva» 96. Perciò, Gherri sposta il focus ontologico del fenomeno giuridico dalla realtà stessa (che, secondo lui, non "contiene" il diritto insito come un datum 97) alle caratteristiche che ci permettono, invece, di cogliere i tratti essenziali della dimensione giuridica – le proprietà della "giuridicità" 98. Se si dovesse individuare una caratteristica, per così dire, architettonica che colga l'essenza della giuridicità nel sistema di Gherri e racchiuda in un nucleo tutte le altre caratteristiche del suo concetto del diritto, questa sarebbe, senza dubbio, relativa a ciò che egli chiama la categorialità del diritto.

La *categorialità* (o proprietà *induttiva*) del diritto significa che esso è in ultima analisi e cumulativamente: 1) «formalizzazione di giudizio

⁹⁴ P. Gherri, Introduzione critica..., cit., 147-150, 153.

⁹⁵ *Ibid.*, 154.

⁹⁶ P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 14.

⁹⁷ Gherri fa riferimento a questa concezione, secondo lui erronea, che considera il diritto come in qualche modo una dimensione già fissata nella realtà sociale, sotto il nome della "trascendentalità" del diritto, *ibid.*, 150. Cfr. anche P. Gherri, *Categorialità e trascendentalità del diritto: le ragioni di un approfondimento*, in P. Gherri (ed.), *Categorialità e trascendentalità...*, cit., 51, 59.

⁹⁸ *Ibid.*, 154-155.

pratico» ⁹⁹, «funzionale» ¹⁰⁰, e «predittivo» (*qua* anticipazione ipotetica) ¹⁰¹, 2) «sostanzialmente contingente [...] all'interno di un orizzonte conclusivamente intra-storico» ¹⁰², 3) «un "prodotto", una "costruzione", del vivere umano» ¹⁰³, e infine 4) riguarda «tutto ciò che ha la *capacità* d'influenzare le relazioni tra soggetti appartenenti allo stesso ordinamento (socio-istituzionale), mutandone in qualunque modo la *situazione relazionale precedente*, così che la nuova posizione relazionale di almeno uno dei soggetti (o oggetti) implicati sia almeno e cumulativamente: a) *pubblicamente riconoscibile*, b) *relazionalmente rilevante*, c) *istituzionalmente sanzionabile*, per chiunque degli altri soggetti appartenenti all'ordinamento» ¹⁰⁴.

La caratteristica della categorialità, delineata dagli elementi riportati sopra, determina l'essenza del diritto «in quanto tale, dal punto di vista concettuale più profondo – quello metafisico» ¹⁰⁵. Gherri rivolge una critica assai severa a chi rifiuta la visione *categoriale* del diritto in vista di ciò che, a suo avviso, risulta una semplice confusione del «piano assiologico con quello ontologico», equiparabile nella gravità delle conseguenze al positivismo giuridico ¹⁰⁶. Il diritto, secondo Gherri, appartiene pienamente ad una configurazione del livello assiologico, ed è perciò concettualmente separato dalla realtà previa teologico-ecclesiale. Sotto questo aspetto, Gherri sembra non cogliere un apporto decisivo del diritto – ovvero un valore riflessivo del diritto – rispetto alla realtà teologico-ecclesiale, all'infuori di quello organizzativo e funzionale: «basti ricordare come il "dover essere"

99 P. GHERRI, Introduzione critica..., cit., 150.

P. GHERRI, Norme e regole..., cit., 19.

P. GHERRI, Canonistica, Codificazione e metodo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 264.

P. GHERRI, Categorialità e trascendentalità..., cit., 51. L'argomento sulla contingenza costitutiva del diritto viene rivisitato da Gherri nella tesi che «ciò che viene chiamato "Diritto", in realtà, è solo l'oggettivazione di una delle possibili qualificazioni di condotte ed avvenimenti che impattano sulla relazionalità sociale tra le persone». P. GHERRI, Introduzione critica..., cit., 154. L'enfasi dell'autore.

P. GHERRI, Presentazione, in P. GHERRI (ed.), Diritto canonico, Antropologia e Personalismo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, 7.

¹⁰⁴ P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 20-21.

P. BUSELLI MONDIN – E. DI BERNARDO – P. GHERRI – P. LA TERRA, Bilancio canonistico, cit., 216.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 213.

etico (diritto naturale) e dogmatico (diritto divino) derivino in realtà tutta la loro forza dal "livello" ontologico *e non da quello giuridico*» ¹⁰⁷.

Il nostro presente scopo non è tanto di cogliere gli elementi della visione giusfilosofica gherriana in tutta la loro estensione, ma di arrivare a due conclusioni in base alle affermazioni sopra citate che comunque riflettono fedelmente il fulcro di tale visione. In primo luogo, il concetto del diritto di Gherri sembra essere compreso come *ontologicamente autonomo*, fino al punto di non contenere in sé nessun "pezzo" che appartenga alla realtà teologico-ecclesiale. In secondo luogo, la visione gherriana riproduce i tratti centrali della c.d. teoria artefattuale del diritto, secondo la quale il diritto viene considerato come essenzialmente *un prodotto umano* 108, *ontologicamente separato* dalle realtà pre-giuridiche naturali o morali, creato intenzionalmente e istituzionalmente proprio per la tutela sociale di tali realtà 109.

P. GHERRI, Categorialità e trascendentalità..., cit., 59. Enfasi dell'autore.

Non risulta del tutto chiaro dall'insieme dei suoi testi se Gherri ammetta una giuridicità originaria inerente alla concretizzazione della natura sociale della persona umana (il diritto qua esperienza che non precede «l'esserci della persona umana», quindi una specie di "diritto" naturale pre-giuridico o "metagiuridicità"), oppure concepisca l'essenza della giuridicità nell'arco della creatività artefattuale della stessa persona socialmente costituita (il diritto qua «prodotto pienamente umano»). Cfr. P. GHERRI, Categorialità e trascendentalità..., cit., 73; P. BUSELLI MONDIN – E. DI BERNARDO – P. GHERRI – P. LA TERRA, Bilancio canonistico, cit., 216. Ouando elabora la dottrina di uno dei suoi maestri - Santi Romano - allora i testi di Gherri lasciano l'impressione di una opzione per la prima posizione. Cfr. P. GHERRI, Ordinamento giuridico e diritto canonico: il contributo strutturante di Santi Romano, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 28 (2018) 1-21. Ci sembra comunque che la sua visione dell'essenza del diritto tenda più a determinarsi all'interno di quella seconda impostazione – prevalentemente artefattuale - del fenomeno giuridico. «In questa prospettiva risalta in pienezza l'identità prettamente strumentale del diritto quale prodotto umano di natura tecnico-relazionale, destinato a sopportare l'organico rapportarsi di diversi soggetti, in un clima di reciprocità, all'interno di specifici spazi vitali ed operativi nel contesto sociale istituzionalizzato». P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 14. Secondo la teoria artefattuale del diritto, sviluppatasi soprattutto nell'ultimo decennio come un ibrido del positivismo e convenzionalismo giuridico, da una parte, e la metafisica degli artefatti, dall'altra, il diritto viene concepito, al livello ontologico, come un artefatto altamente complesso, astratto, intellettuale, pubblico, sociale, istituzionalmente funzionale e intenzionalmente creato dai suoi autori. Essendo concepito all'interno di una posizione ontologica di stampo decisamente antirealista, il fenomeno del diritto viene configurato come un ente – genere artefattuale (ingl. "artifactual kind") - completamente dipendente da concetti mentali, con le proprietà appena riportate.

Il fatto che il diritto all'interno dell'approccio artefattuale viene ontologicamente ipostatizzato esclusivamente qua prodotto tipicamente umano non significa automaticamente che esso è completamente separato dalla realtà – morale, naturale, teologico-ecclesiale – che intende regolare o che necessariamente deve interpellare. Nella concezione artefattuale, anche se il concetto del diritto non contiene degli elementi pre-giuridici, in quanto non-essenziali per la sua sussistenza ontologica, esso però può perfettamente incorporare tali elementi per la libera decisione legislativa o giurisprudenziale. In questa prospettiva, come un "confine" (qua artefatto) potrebbe (ma non deve necessariamente) seguire il percorso di un fiume, così il diritto (altrettanto qua artefatto) potrebbe prendere in considerazione un valore morale, oppure contemplare e ordinare fedelmente la realtà teologico-ecclesiale. Nella visione di Gherri, il diritto deve contemplare le realtà pre-giuridiche teologico-ecclesiali: «l'identità non puramente convenzionale del diritto» consiste nel «riferimento ineliminabile a contenuti che rimangono comunque esterni al diritto stesso in quanto previ alla relazionalità socio-istituzionale sua propria» 110.

Allo stesso tempo, il diritto quale *genere artefattuale* viene inteso come ontologicamente nettamente distinto dagli enti naturali – *generi naturali* (ingl. "natural kinds") – quali per esempio l'acqua, l'argento, la legge di gravitazione, la struttura del DNA, il corpo umano, ecc. Il diritto, per essere tale, non deve necessariamente possedere alcun elemento riconducibile alla realtà (o genere) naturale o morale. Cfr. per esempio C. ROVERSI, Diritto posto, diritto creato: una analisi del positivismo giuridico dal punto di vista della teoria del diritto come artefatto, in C. SARRA – M. I. GARRIDO GÓMEZ (eds.), Positività giuridica. Studi ed attualizzazioni di un concetto complesso, Padova University Press, Padova 2018, 127-152; L. BURAZIN – K. E. HIMMA – C. ROVERSI (eds.), Law as an Artifact, Oxford University Press, Oxford 2018, 276 pp.; L. BURAZIN, Can There Be an Artifact Theory of Law?, Ratio Juris 29 (2016) 385-401; J. CROWE, Law as an Artifact Kind, Monash University Law Review 40 (2014) 737-757; K. M. EHRENBERG, The Functions of Law, Oxford University Press, Oxford 2016, 217 pp.; F. SCHAUER, On the Nature of the Nature of Law, Archiv für Rechts- und Socialphilosophie 98 (2012) 457-467.

P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 20. Enfasi dell'autore. «Le norme giuridiche e gli ordinamenti posti dagli uomini non possono contraddire la naturalis ratio delle cose, né gli elementi costitutivi pre-giuridici che reggono molte norme ed istituti. La realtà pre-esiste al diritto, che cerca soltanto di regolamentarla in modo generale [...]; è però tale realtà a costituire il necessario metro di misura, e più ancora, l'elemento radicale di senso delle norme giuridiche che intendono regolamentarle il funzionamento». P. GHERRI, Ius divinum: inadeguatezza di una formula testuale, in J. I. ARRIETA (ed.), Ius Divinum. Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Marcianum Press, Venezia 2010, 488.

Perciò Gherri potrà dire che il diritto canonico «trova la propria "naturale" collocazione» o la propria «giustificazione teologica» proprio all'interno delle strutture normative *pre-giuridiche* fondazionali relative alla «missione costitutiva della Chiesa stessa» ¹¹¹. La "categorialità" del diritto gherriano assume la forma, nell'ambito ecclesiale, «dell'adempimento di quella che può essere definita come la *norma missionis*» ¹¹².

Gherri non riconosce la necessità di cercare una *via media* tra la sua proposta dell'essenza del diritto *qua* artefatto categoriale e una concezione del diritto inteso come prefissato (egli direbbe "trascendente") in modo aprioristico rispetto all'attivazione sociale della persona umana. Nelle sue parole:

La prima necessaria ed inevitabile conseguenza di questa consapevolezza circa l'identità (= *id est*) del giuridico/Diritto è che non esistono "cose/realtà" (= *res*) di per sé *giuridicamente* (pre-)*qualificate* in modo generico ed *assoluto* (= originario, a-priori)¹¹³.

La giuridicità, per Gherri, non è originaria, ma solo funzionale ¹¹⁴. Le "cose" o "eventi" appartenenti alla realtà ecclesiale «di per sé non si rendono presenti alla Chiesa già pre-qualificati come giuridici [...] né in tal modo sono stati ad essa indicati o consegnati dal suo fondatore», ma la Chiesa stessa li ha voluto e dovuto *«qualificare* come espressamente *giuridici*» ¹¹⁵. Quindi, nell'ottica gherriana, l'assiologia giuridica è essenzialmente espressa nell'artefattualità del diritto, intesa come ontologicamente separata dalla realtà teologico-ecclesiale, anche se pre-giuridicamente determinata da questa realtà. L'essere ecclesiale pre-giuridico fissa le coordinate del *dover-essere* giuridico ¹¹⁶. Questo argomento è al-

¹¹¹ P. GHERRI, Lezioni di Teologia..., cit., 306-307.

P. GHERRI, Relatività e storicità: la natura categoriale del Diritto canonico secondo T. Ji-ménez Urresti, in P. GHERRI (ed.), Categorialità e trascendentalità..., cit., 193-194.

P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo..., cit., 24.

¹¹⁴ *Ibid.*, 30.

¹¹⁵ *Ibid.*, 32.

L'artefattualità del diritto significa anche l'artefattualità dei diritti all'interno della Chiesa: «anche nel diritto canonico esistono vere posizioni e prerogative individuali espressamente tutelate attraverso un'immediata azionabilità giudiziale la cui consistenza – per quanto solo funzionale e derivata (da punto di vista ontologico) – è del tutto

trettanto riconducibile alla tesi della teoria artefattuale secondo la quale il diritto può essere – senza la possibilità di un *tertium quid* – o un artefatto umano, oppure essere erroneamente concepito come derivante da una realtà (o genere) naturale, morale o teologica (l'essere della Chiesa).

Lo sguardo sull'essenza del diritto di Jiménez Urresti, spesso invocato da Gherri come un'autorità intellettuale ¹¹⁷, dimostra una certa congenialità con la visione gherriana. Anche se con meno elaborazione di Gherri, Jiménez Urresti concepisce il diritto in maniera sostanzialmente artefattuale. Il diritto rappresenta una concretizzazione dei dati teologici pre-giuridici per la loro «applicazione storica, attraverso leggi positive», una specie di «modo giuridico della teologicità» ¹¹⁸.

Il diritto canonico, invece, ricevendo questi dati teologici che riguardano, in maniera generica, la struttura sociale della Chiesa, li positivizza nelle sue leggi; il suo fine è il bene politico della Chiesa; muovendosi sul piano della strumentalità e della positivizzazione, ordina i suoi mezzi sociali strumentali (leggi) al suo fine e prescrive una condotta sociale con giudizi pratici, di modo che la "verità canonica" consiste in questa adeguazione dei suoi mezzi al fine inteso dal legislatore, cioè nella sua efficacia 119.

Il concetto del diritto, anche se nel suo contenuto riflette i dati teologici pre-giuridici ¹²⁰, «ha di mira formule pratiche, strumentali, ordinate al fine pratico del comportamento sociale inteso», e perciò si muove sul livello dei «fini immediati, campi e piani distinti» dalla realtà teologico-ecclesiale pre-giuridica ¹²¹.

paragonabile sotto il profilo strettamente giuridico a quella di molti dei c.d. diritti soggettivi presenti negli ordinamenti statali contemporanei: veri diritti (= rights) quanto ad effettività e tutela funzionali», ibid., 145.

P. GHERRI, Introduzione critica..., cit., 126-127, 149; P. GHERRI, Relatività e storicità..., cit., 163-196.

T. JIMÉNEZ URRESTI, Diritto canonico e teologia..., cit., 30-31.

¹¹⁹ Ibid., 31. Enfasi degli elementi dell'approccio artefattuale dell'autore.

[«]Il diritto canonico ha il dovere di realizzare la concretizzazione o positivizzazione del diritto divino generico restando ad esso fedele, cioè restando sulla sua base teologica», *ibid.*, 33.

¹²¹ *Ibid.*, 32.

È proprio a partire da questo punto focale della tesi di Jiménez Urresti – cioè dalla sua visione dell'essenza artefattuale del diritto – che bisogna capire il suo celebre argomento sull'imperativo di "deteologizzare" il diritto canonico e di "sgiuridicizzare" la teologia. Questo argomento, già espresso nel famoso Editoriale (di cui era coautore) di un volume dell'anno 1967 della rivista Concilium 122, non vuol dire – cosa che già Jiménez Urresti stesso ha dovuto ribadire varie volte – che bisogna «privare [il diritto canonico] del suo nucleo teologico» 123, oppure «liberare la teologia di ogni tematica giuridica» 124. Nei limiti della nostra presente analisi, le proposte di Jiménez Urresti meramente esprimono il paradigma della sua concezione dell'essenza del diritto: il diritto si colloca su un campo completamente – ontologicamente – diverso rispetto ai dati teologici pre-giuridici che lo determinano 125. Egli non fa altro che muoversi all'interno della sua concezione del diritto – quella di un concetto artefattuale, che non contiene alcun elemento teologico e non possiede un valore riflessivo essenziale per la stessa realtà teologico-ecclesiale 126.

Ladislas Örsy dimostra l'affinità all'approccio artefattuale in alcuni elementi della sua posizione sull'essenza del diritto. In primo luogo, la sua comprensione del diritto è decisamente di stampo normativista e organizzativo-funzionale ¹²⁷. In secondo luogo, mentre la teologia scopre che cosa sono i valori da proteggere nella realtà ecclesiale, il diritto ha il ruolo di implementare tali valori adattandoli alla sua struttura

N. EDELBY – T. I. JIMÈNEZ URRESTI – P. HUIZING, Verso nuove strutture ed un nuovo codice di diritto canonico, Concilium 3 (1967) 13-17.

¹²³ T. JIMÉNEZ URRESTI, Diritto canonico e teologia..., cit., 34.

T. I. JIMÉNEZ URRESTI, De la teología..., cit., 367-368.

 [«]Il canonista riceve ed assume questi dati teologici come postulati provenienti da un altro campo e da una scienza superiore alla sua». T. JIMÉNEZ URRESTI, Diritto canonico e teologia..., cit., 30. Enfasi dell'autore. Sull'essenziale indifferenza della realtà teologica pre-giuridica rispetto all'espressione strumentale concreta del diritto, cfr. N. EDELBY – T. I. JIMÈNEZ URRESTI – P. HUIZING, Verso nuove strutture..., cit., 13. Sui dati teologici quali contenuti pre-giuridici per l'azione o la loro teleologia meta-giuridica manifestata nella realtà del salus animarum, cfr. ibid.

[«]Il diritto canonico [...] non pretende formulare una dottrina teologica», *ibid.*, 32. L'apporto specifico del giurista ecclesiale, secondo Jiménez Urresti, si limita all'offrire al teologo «i risultati pratici del diritto», affinché il teologo possa verificare la loro concordanza e fedeltà alla loro base teologica. Cfr. *ibid.*, 33.

¹²⁷ Cfr. L. M. ÖRSY, Theology and Canon Law. New Horizons..., cit., 37-43, 173; IDEM, Theology and Canon Law, cit., 6.

normativa 128. Anche se tra i due livelli sussiste una distinzione importante – la teologia qua conoscenza dell'essere e il diritto qua il doveressere messo in moto al livello normativo 129 – Örsy è molto più attento di Gherri e Jiménez Urresti nel salvaguardare una continuità al livello ontologico tra il concetto del diritto e la realtà teologico-ecclesiale. Essendo i valori - cioè che è buono (le «cose buone», ingl. «good things» 130) per la comunità ecclesiale – il punto focale dove il diritto e la realtà teologica si incontrano, possiamo dire che nel pensiero di Örsy vige un'intersezione tra il concetto di diritto e il concetto di bene 131. Mentre nel pensiero di Gherri e di Jiménez Urresti la realtà teologicoecclesiale è essenzialmente pre-giuridica, il diritto canonico, secondo Örsy, pur avendo dei tratti artefattuali, non è collocato in un «ordine puramente giuridico» 132: l'essenza del diritto può essere concepita in una «connessione ontologica» con la realtà teologica 133, che ci permette di comprendere la sua vera natura 134. In un primo momento, sembra che la dipendenza del diritto dalla realtà teologico-ecclesiale nel pensiero di Örsy sia soltanto causale, nel senso di una «continuità nell'impulso interno della Chiesa tra la conoscenza e l'azione» 135, dove il livello di "conoscenza" teologico-ecclesiale potrebbe essere inteso anche come ontologicamente separato dal diritto e collocato ad un livello pre-giuridico 136. Però, in ultima analisi, diventa chiaro che Örsy si esprime chiaramente in direzione della tesi secondo la quale il concetto di diritto, nonostante le sue proprietà decisamente artefattuali, sia ontologicamente e non solo causalmente connesso con il bene teologico ecclesiale.

Ciascuna norma nel diritto canonico deve essere connessa con i valori autentici, umani e/o divini: senza questa connessio-

¹²⁸ *Ibid.*, 107.

¹²⁹ Cfr. ibid., 164.

¹³⁰ *Ibid.*, 90, 95.

¹³¹ Cfr. *ibid*., 107-108.

¹³² *Ibid.*, 110.

¹³³ *Ibid.*, 145.

¹³⁴ *Ibid.*, 149.

¹³⁵ *Ibid.*, 164.

¹³⁶ Cfr. *ibid.*, 170.

ne nessuna legge avrebbe autorità. In altre parole, una norma è valida nella misura in cui promuove, appoggia e protegge un valore. [...] In sintesi, le norme non hanno un valore in sé stesse; esse esistono in vista dei valori. [...] Il diritto canonico, nella sua essenza ed esistenza, dipende dalla realtà teologica pre-esistente 137.

Mentre Örsy non afferma esplicitamente che la realtà teologico-ecclesiale possiede una dimensione giuridica (quindi, non solo pre-giuridica), egli comunque stabilisce che il concetto del diritto oltre gli elementi artefattuali possiede una connessione ontologica con il bene teologico-ecclesiale. Al di là della convenienza (o meno) di esprimere l'essenza del diritto prevalentemente o essenzialmente nella chiave artefattuale, questo passo ulteriore che compie Örsy, che andrebbe sviluppato ed approfondito, ci sembra importante, anche perché non bisogna dimenticare che l'approccio artefattuale all'essenza del diritto, nella maggior parte dei suoi aderenti, rappresenta una nuova forma del positivismo giuridico elevato al livello ontologico.

3.2. *Il concetto del diritto* unilateralmente interdefinito *dalla realtà teologico-ecclesiale*

La seconda modalità della configurazione del concetto del diritto nella sua intersezione con la realtà teologico-ecclesiale consiste nella comprensione del diritto interamente in termini teologici. Le tensioni nel concepire la specificità del fenomeno giuridico nella Chiesa si risolvono riducendo le caratteristiche essenziali dell'ontologia del diritto alle realtà teologiche. È importante notare che questa posizione non va confusa con la reintrinsecità del diritto, ove il diritto viene visto come radicato in re teologico-ecclesiale, affermazione di cui vige un consenso tra tutti gli autori citati in questo testo, come abbiamo visto. Qui, invece, vogliamo spostare l'attenzione sulla concezione dell'essenza del diritto quale unilateralmente interdefinita dalla realtà teologica fino al punto che il diritto non è più un concetto ontologicamente autono-

¹³⁷ L. M. ÖRSY, Theology and Canon Law, cit., 3, 8.

mo, ma piuttosto integralmente ripensato come una realtà teologica. In questo approccio, viene cancellata la differenza tra gli argomenti giuridici, compresi i loro apporti specifici, e gli argomenti strettamente teologici 138. Possiamo dire che questa posizione è riconducibile alla già menzionata concezione di giustizia che tratta indiscriminatamente la distinzione senza separazione tra la giustizia giuridica e quella salvifica o divina, morale e giustizia qua misericordia o carità. Però, ci sono ulteriori due cause ancora più centrali per concepire il diritto come una realtà ontologicamente teologica: la diffidenza verso la possibilità che il concetto del diritto possa essere capax rei theologicae pur mantenendo la propria autonomia ontologica, come anche la diffidenza verso l'apporto specifico e costitutivo, non esclusivamente teologico, della dimensione giuridica per la stessa realtà teologico-ecclesiale. Il "vero nemico" dottrinale di tale approccio non è solo il positivismo giuridico o varie forme derivate di formalismo o normativismo, ma qualsiasi posizione che pretende di poter concepire il diritto quale realtà ontologicamente a-teologica, snaturando con ciò quasi automaticamente la stessa realtà teologica.

Questi presupposti dottrinali sono condivisi da una serie di autori, anche se con sfumature nelle loro rispettive configurazioni di tali presupposti. Tra questi autori si trovano Klaus Mörsdorf, Eugenio Corecco, Libero Gerosa, Antonio M. Rouco Varela, Winfried Aymans, Gianfranco Ghirlanda e Matteo Visioli.

Pur conoscendo il significato del diritto nel senso stretto e ontologicamente autonomo all'interno della sua correlatività con la giustizia ¹³⁹, quando Mörsdorf parla delle «radici sacrali del diritto» ¹⁴⁰, egli intende proporre un concetto di diritto interdefinito dalla realtà teologico-ecclesiale: un «diritto salvifico» ¹⁴¹ non solo *qua* strumento

Dal punto di vista giusfilosofico, questa concezione sarebbe analoga alla qualifica di Dworkin relativa ad alcune (non tutte!) impostazioni giusnaturalistiche dell'intersezione tra il diritto e la moralità nelle quali viene negata «la differenza tra gli argomenti giuridici e quelli morali». Cfr. R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, cit., 344.

K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. Vol. I, F. Schöningh, München-Paderborn-Wien 1964, 21.

¹⁴⁰ K. MÖRSDORF, Sulla fondazione del diritto canonico, in IDEM, Fondamenti del diritto canonico, cit., 148.

¹⁴¹ K. MÖRSDORF, Parola e Sacramento..., cit., 188.

della salvezza meta-giuridica, ma un diritto «completamente diverso dal diritto civile» ¹⁴² in quanto ontologicamente definito nei termini teologici ¹⁴³.

Il merito di Mörsdorf, secondo Corecco, sta «nell'aver applicato un metodo rigorosamente teologico» nella concezione dell'essenza del diritto, «senza fare concessioni ai postulati filosofici» 144. Dopo Mörsdorf resta ancora comunque «aperto il problema della natura teologica della nozione formale di diritto» 145. Corecco cercava di sviluppare una risposta a tale problema muovendosi all'interno della estensione della domanda stessa sulla natura teologica del concetto di diritto. Nel suo sistema vige l'argomento centrale della «coessenzialità» ontologica tra «la formulazione giuridica» e «la verità dogmatica» ¹⁴⁶ in tale misura che la realtà teologica è «ontologicamente intrinseca» 147 al concetto del diritto «senza possibilità della dicotomia» 148. Lo statuto ontologico del diritto nella Chiesa è di natura teologica 149 o soprannaturale 150. Sulla base di tali presupposti, Corecco intendeva il diritto nella Chiesa come essenzialmente identificabile e spiegabile con la categoria del *communio* 151, mentre l'ordine normativo nella Chiesa era sintetizzabile nel concetto dell'ordinatio fidei 152.

¹⁴² K. MÖRSDORF, La canonistica quale disciplina..., cit., 208.

[«]Il diritto canonico è una realtà teologica, che è stata data inscindibilmente dalla natura essenziale della Chiesa, basata sulla fondazione divina. [...] Una presa di posizione critica nei confronti [dell'antigiuridismo] è da compiere non con la dialettica giuridica, cioè con l'aiuto delle differenti teorizzazioni dei giuristi sul concetto del diritto, ma da un punto di vista teologico, con l'aiuto delle fonti della Rivelazione», ibid., 189, 198.

¹⁴⁴ E. CORECCO, *Diritto*, cit., 126.

¹⁴⁵ *Ibid*. Enfasi dell'autore.

¹⁴⁶ E. CORECCO, *Il valore della norma canonica...*, cit., 62.

¹⁴⁷ Cfr. E. CORECCO, *Diritto*, cit., 119.

¹⁴⁸ E. CORECCO, *Il valore della norma canonica...*, cit., 63.

¹⁴⁹ Cfr. E. CORECCO, *Diritto*, cit., 128.

¹⁵⁰ Cfr. *ibid.*, 129-130.

Cfr. ibid., 128; E. CORECCO, Teologia del diritto canonico, in IDEM, Ius et communio..., cit., 212-214; IDEM, Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società. Aspetti metodologici della questione, in IDEM, Ius et communio..., cit., 264-267.

¹⁵² E. CORECCO, «Ordinatio rationis»..., cit., 152-153.

Anche se rivolge una critica a Corecco per non aver risposto alla domanda sul «ruolo del fenomeno *diritto*» ¹⁵³ nel diritto canonico, Gerosa comunque partecipa dell'ambiguità simile a quella per la quale, a sua volta, "accusa" Corecco, quando invoca «un costante unificarsi del "giuridico" con il "teologico"» nella concezione stessa della giuridicità in riferimento alla realtà teologico-ecclesiale ¹⁵⁴.

Rouco Varela rivela la sua posizione sull'ontologia del diritto nella sua espressione *diritto soprannaturale*, con la quale egli delinea lo statuto essenzialmente «teologico-soprannaturale» in riferimento «allo stesso essere del diritto come tale, alla forma giuridica» ¹⁵⁵. Anche Aymans parla della «compenetrazione teorica» del fenomeno "diritto" e la realtà teologico-ecclesiale per avere la «consapevolezza» della dimensione giuridica, aggiungendo che ci vuole «la prova *teologica*» per verificare in che senso il diritto – possiamo dire, al livello ontologico – appartiene legittimamente alla Chiesa ¹⁵⁶.

Gianfranco Ghirlanda e Matteo Visioli parlano dell'essenza del diritto nella Chiesa nei termini del *giuridico dommatico* ¹⁵⁷, intendendo in ultima analisi con questa espressione il fatto che la realtà teologico-ecclesiale forma una parte essenziale del concetto stesso del diritto insieme con altri elementi più specificamente giuridici determinanti il fenomeno del diritto.

Secondo Ghirlanda, il diritto nella Chiesa è un diritto specifico – al livello concettuale – rispetto ad altre manifestazioni del diritto, altrettanto specifiche in riferimento alle rispettive realtà in cui il diritto si manifesta, per es. il diritto nella comunità politica ¹⁵⁸. La specificità del diritto nella Chiesa si riflette anche nell'ontologia del concetto del diritto *qua* «realtà ontologica della Chiesa, che ha la sua normatività e obbligatorietà intrinseche, prima di ogni determinazione positiva»

E. CORECCO – L. GEROSA, Il diritto della Chiesa, cit., 59.

L. GEROSA, Introduzione al diritto canonico..., cit., 7.

A. M. ROUCO VARELA, Filosofía o teología..., cit., 122-123, 127.

¹⁵⁶ W. AYMANS, Osservazioni critiche..., cit., 105, 109.

G. GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiale..., cit., 31, 70; IDEM, Il diritto nella Chiesa..., cit., 74; M. VISIOLI, Il diritto nella Chiesa e le sue tensioni..., cit., 408-409; M. VISIOLI, Il diritto canonico nella vita..., cit., 34.

¹⁵⁸ G. GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiale..., cit., 30.

– espresse soprattutto dalla realtà di «giuridico dommatico» ¹⁵⁹. All'interno della «considerazione globale del posto che ha l'attività giuridica nel mistero complessivo della Chiesa» sussiste «quel giuridico dommatico che costituisce il diritto divino rivelato», «giuridico in quanto si tratta di rapporti di giustizia; dommatico perché tali rapporti scaturiscono dalla natura stessa della Chiesa» ¹⁶⁰. Ghirlanda precisa che nell'ambito del giuridico dommatico «il metodo da applicare è quello teologico» ¹⁶¹. Riteniamo che, nonostante il continuo e chiaro richiamo alla giustizia come strutturante il concetto del diritto, Ghirlanda ritiene – sia per la sua concezione di giustizia come virtù salvifico-soprannaturale ¹⁶², che per la sua trattazione del giuridico dommatico – che un elemento della realtà teologico-ecclesiale sia necessario per la determinazione del concetto del diritto, al livello ontologico, da applicarsi nella Chiesa.

Per Visioli, il "giuridico dogmatico", o il concetto affine del "giuridico ecclesiale", significa «quel nucleo fondamentale connesso con la rivelazione che trascende il mero complesso di norme positive e dal quale tale complesso riceve il contenuto che veicola mediante norme positive» ¹⁶³. Questo nucleo giuridico-dogmatico «è il diritto nella sua essenzialità» e allo stesso tempo «un nucleo dogmatico a cui si può giungere attingendo alla divina Rivelazione, e che è disponibile alla conoscenza attraverso i mezzi propri dell'indagine teologica» ¹⁶⁴.

G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa..., cit., 74. «Se il "giuridico" in generale [...] indica il rapporto di giustizia che in concreto deve stabilirsi tra i soggetti in relazione, in quanto scaturisce dalla oggettività della relazione stessa [...], il "giuridico dommatico" è il rapporto di giustizia che in concreto, per positiva volontà divina, deve stabilirsi nelle relazioni tra i soggetti agenti nella Chiesa, attinenti ai carismi e ai sacramenti, quindi dai ministeri, o alla struttura della Chiesa». G. GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiale..., cit., 31.

G. GHIRLANDA, Il corso di Teologia del Diritto Canonico..., cit., 284. Enfasi dell'autore.
Ibid.

[«]La carità [...] non può essere considerata un principio extragiuridico; anzi, è il principio fondamentale giuridicamente rilevante, in quanto su di esso si basa tutto l'ordinamento giuridico ecclesiastico, perché viene ad essere forma della giustizia che in esso vige e si esprime, che così è manifestazione visibile della giustizia divina.» G. GHIRLANDA, Perché un diritto nella Chiesa? Un vero diritto [...] Sui Generis, Periodica de Re Canonica 90 (2001) 399.

¹⁶³ M. VISIOLI, *Il diritto nella Chiesa e le sue tensioni...*, cit., 408-409.

¹⁶⁴ M. VISIOLI, *Il diritto canonico nella vita...*, cit., 34.

Sembra che sia per Ghirlanda che per Visioli il "giuridico dogmatico" abbia il significato del nucleo originario decisamente giuridico – però allo stesso tempo anche profondamente teologico – delle norme canoniche positive. Questa concezione ci sembra paragonabile ad una visione giusnaturalista della moralità che rientrerebbe nel concetto stesso del diritto mentre viene anch'essa compresa come, in qualche modo, "giuridica". Però, senza un argomento sviluppato della giuridicità di tale nucleo morale nei termini giuridici – e non esclusivamente morali – dobbiamo concludere che in tale tesi giusnaturalista la moralità rientri nel concetto stesso del diritto offuscando la frontiera tra la sfera strettamente giuridica e quella morale 165. In modo simile, nelle concezioni di Visioli e Ghirlanda non risulta del tutto chiaro o consistente la spiegazione del come questo nucleo originario dogmatico possa ritenersi anche specificamente giuridico senza ricorrere esclusivamente alle spiegazioni strettamente teologiche. Ghirlanda ritiene che il giuridico dogmatico vada determinato con il metodo teologico, mentre viene allo stesso tempo precisato nell'ottica della giustizia, che a sua volta viene da lui intesa anche come salvifica e non strettamente giuridica. Visioli parla della «giuridicità teologicamente intesa» 166 e della «natura dogmatica delle relazioni giuridiche» 167. Finché vige questa mancanza di chiarezza dei rispettivi apporti della realtà teologico-ecclesiale e dell'ontologia del diritto alla configurazione della loro intersezione, possiamo ritenere che le loro rispettive concezioni dell'essenza del diritto sono unilateralmente interdefinite dalla realtà teologico-ecclesiale.

3.3. L'approccio modulare all'essenza del diritto

Un altro approccio all'essenza del diritto relativamente al fenomeno giuridico nella Chiesa viene proposto nella forma che qui chiameremo "modulare" per sottolineare il fatto che in questo approccio la de-

Per un'esposizione della modalità in cui il diritto naturale – proprio qua diritto e non come moralità – possa rientrare a far parte del concetto stesso del diritto determinando così il suo status ontologico, cfr. J. HERVADA, Problemas que una nota esencial de los derechos humanois plantea a la filosofía del derecho, Persona y Derecho 9 (1982) 243-256.

¹⁶⁶ M. VISIOLI, Quale fondazione per il diritto..., cit., 55.

¹⁶⁷ M. VISIOLI, *Il diritto canonico nella vita...*, cit., 34.

terminazione del concetto del diritto procede per via della costruzione in blocchi. In un primo momento fondazionale, viene postulato un concetto del diritto al livello più alto dell'astrazione – una specie del diritto "minimalista" – applicabile a qualsiasi realtà sociale (comunità politica, Chiesa, ecc.). Poi, in un secondo momento fondazionale, questo concetto del diritto "minimalista" viene integrato, al livello ontologico, dai tratti essenziali della realtà nella quale viene osservato, nel nostro caso quella teologico-ecclesiale. Così il concetto del diritto acquista una forma modulare che consiste cumulativamente nel diritto "minimalista" (primo blocco) e nella realtà teologico-ecclesiale (secondo blocco).

Essendo un autore che assume questa posizione, Coccopalmerio propone:

Anziché partire da un concetto di diritto già in qualche modo completo nelle sue fondamentali componenti, si proporrebbe di prendere le mosse da un concetto il più possibile svuotato di contenuti specifici, in modo da ridurlo a punto di partenza puramente formale, così che, in quanto tale, risulti applicabile "simpliciter" a qualsiasi tipo di diritto e a qualsiasi tipo di aggregazione interpersonale, a quelle umane e a quella ecclesiale ¹⁶⁸.

A partire da questa premessa del concetto del diritto «minimo» o «adeguatamente formale» ¹⁶⁹, Coccopalmerio arriva alla conclusione che tale concetto del diritto sarebbe determinabile dalla «serie di elementi che, presupposta una pluralità di persone, *ne fanno un "unum"*, una aggregazione interpersonale, una comunità o socialità» ¹⁷⁰, visti dalla prospettiva della giustizia altrettanto minimalista ed intesa «simpliciter» quale «"suum unicuique tribuere" e, del tutto, correlativamente, "suum ab unoquoque recipere"» ¹⁷¹. Il concetto di diritto minimalista viene poi, nel suo secondo momento fondazionale, applicato alla realtà teologico-ecclesiale per la dovuta integrazione del suo status

F. COCCOPALMERIO, Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?, in FACOLTÀ TEOLO-GICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (ed.), La teologia italiana oggi, Morcelliana, Milano 1979, 404.

¹⁶⁹ F. COCCOPALMERIO, Che cosa è il diritto..., cit., 25.

¹⁷⁰ F. COCCOPALMERIO, Fondare teologicamente..., cit., 404.

¹⁷¹ F. COCCOPALMERIO, *Che cosa è il diritto...*, cit., 33.

ontologico 172. In questa fase, Coccopalmerio cerca di identificare quelle «realtà causanti aggregazione, cioè comunionali, alla Chiesa essenziali» 173. Alla fine di questa seconda fase, il concetto di «giuridico ecclesiale, pur rimanendo giuridico "vere et proprie dictum" in virtù del concetto formale [...] si carica però di contenuti specifici che fanno del giuridico ecclesiale qualcosa di totalmente peculiare» 174. Questi "contenuti specifici" di natura teologico-ecclesiale fanno "qualcosa di totalmente peculiare" rispetto al concetto di diritto al livello del suo status ontologico. Perciò Coccopalmerio dirà che il diritto qua realtà ontologica «coincide con la struttura dogmatica della Chiesa» 175.

Anche Cattaneo segue l'indirizzo modulare nel concepire l'essenza del diritto della Chiesa. Prendendo come punto di partenza l'argomento che il concetto del diritto operativo nella realtà ecclesiale è «essenzialmente distinto da qualsiasi realtà giuridica situata sul piano naturale» 176, egli cerca una configurazione del fenomeno giuridico nella Chiesa che rifletterebbe la connessione delle «componenti divine ed umane del diritto» 177 al livello di status ontologico dello *ius*. Nella sua versione del primo momento fondazionale del concetto di *ius*, il diritto viene presentato come un concetto «tutto potestativo» 178 che possiede le caratteristiche principali del giusrealismo classico: il diritto quale la *ipsa res iusta* dell'Aquinate colto nel suo rapporto essenziale con la giustizia ¹⁷⁹. Questa configurazione del diritto – decisamente meno "minimalista" di quella di Coccopalmerio - poi viene integrata o «concretizzata» 180, sempre al livello ontologico del diritto, dalla specificità della realtà teologico-ecclesiale nel secondo momento fondazionale dell'approccio modulare di Cattaneo. Nelle sue parole:

¹⁷² *Ibid.*, 36.

F. COCCOPALMERIO, Fondare teologicamente..., cit., 404. F. COCCOPALMERIO, Che cosa è il diritto..., cit., 39-40.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 44.

¹⁷⁶ A. CATTANEO, Sulla "Teologia del diritto canonico". In dialogo con Matteo Visioli, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 308.

¹⁷⁷ A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 90.

¹⁷⁸ Cfr. ibid., 100; A. CATTANEO, L'analogia fra il diritto secolare..., cit., 745.

¹⁷⁹ A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 15-16, 22-23; IDEM, L'analogia fra il diritto secolare..., cit., 745.

A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 100; IDEM, L'analogia fra il diritto secolare..., cit., 743, 749.

Il concetto generale del diritto acquista nei due ambiti [cioè quello secolare e quello ecclesiale] caratteristiche proprie, che gli conferiscono differenze essenziali. Si può dire che la giuridicità si attua nei due ambiti in modo proporzionato alle rispettive caratteristiche ¹⁸¹.

Cattaneo aggiungerà ai due momenti fondazionali del suo approccio modulare la specificazione che l'elemento più precisamente modificante il concetto del diritto è quello della *natura del titolo* in virtù del quale si dice che un bene sia giusto, che all'interno della Chiesa «è fondamentalmente di indole soprannaturale» ¹⁸².

Possiamo concludere che l'approccio modulare in generale, nel suo secondo momento fondazionale, condivide la posizione dell'inserimento della realtà teologico-ecclesiale nell'ontologia stessa del diritto con l'approccio dell'interdefinizione unilaterale, mentre, allo stesso tempo, nel suo primo momento fondazionale dimostra una certa vicinanza alla comprensione del diritto come, ontologicamente parlando, *capax rei theologicae*.

Ora vediamo come si configurerebbe l'approccio secondo il quale l'ontologia del diritto sarebbe concepita esclusivamente nei termini del suo essere *capax rei theologicae*, ponendo, cioè, maggior rilievo al contenuto giuridico-ontologico nella determinazione dell'essenza del diritto rispetto al "giusminimalismo" del primo momento fondazionale dell'approccio modulare.

3.4. L'approccio giusrealista al diritto quale capax rei theologicae

L'ultimo approccio nella nostra categorizzazione è quello giusrealista, ispirato alla concezione dell'essenza del diritto quale la *ipsa res iusta* di Tommaso D'Aquino e altri autori classici.

La lettura contemporanea dell'essenza del diritto ecclesiale nell'ottica del giusrealismo classico è paradigmaticamente rappresentata nel

¹⁸¹ A. CATTANEO, L'analogia fra il diritto secolare..., cit., 745.

A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici..., cit., 100. Cfr. anche A. CATTANEO, L'analogia fra il diritto secolare..., cit., 745-746.

pensiero di Hervada ¹⁸³ e ulteriormente sviluppata in maniera significativa da Errázuriz ¹⁸⁴. In questa lettura, il concetto del diritto è *ontologicamente autonomo* pur essendo non solo *reintrinseco* relativamente alla *res* teologico-ecclesiale, ma anche *capax rei theologicae*, ovvero capace di esprimere un'angolatura essenziale della realtà teologico-ecclesiale – lo *specifico dover essere delle cose o beni che le appartengono e che le devono essere dati o rispettati in giustizia*. Nelle parole di Hervada, il diritto *non* «dovrebbe smettere di essere diritto per il fatto che sia intellegibile alla luce della fede», altrimenti si confonderebbe l'ordine conoscitivo con l'ordine della stessa realtà conosciuta ¹⁸⁵. Il fatto che il diritto nella Chiesa comporti l'attivazione dell'ordine conoscitivo naturale e soprannaturale non altera il fatto che la stessa realtà teologico-ecclesiale possiede una dimensione specificamente giuridica.

Il primo momento della costituzione dell'essenza del diritto - anche quello operativo nella realtà ecclesiale e reintrinseco ad esso - viene dato dal fatto che una realtà (res, cosa) o un bene ecclesiale (naturale, salvifico o strumentale nel senso dei beni temporali o processuali), nel senso più ampio del termine, viene attribuito ad una persona (o personagruppo, per es. la Chiesa stessa) come un suum mediante un titolo (istituzione o legge divina, legge naturale o positiva, nomina, mandato, contratto, testamento, pia volontà, ecc.). L'attribuzione del suum è seguita da un secondo momento, quello dell'obbligatorietà del diritto. Per il fatto stesso che la cosa attribuita come un suum si trova nella sfera dell'interferenza potenziale o attuale da parte di altre persone – ovvero nel pericolo che la sua realtà ontologica e deontica viene in qualche maniera snaturata nel suo aspetto esteriore ed intersoggettivo - la cosa stessa (ipsa res) diventa eo ipso dovuta al suo titolare da queste altre persone che sono tenute a rispettare il primo momento dell'attribuzione. L'attualizzazione di ambedue momenti è fondazionale affinché il bene o la cosa stessa (ipsa res) – attribuita al titolare e dovuta da altre persone come debitori – si configuri come diritto (ius).

J. HERVADA, Le radici sacramentali..., cit., 629-658; IDEM, Pensamientos de un canonista..., cit., 29-43; IDEM, Colloquios propedéuticos sobre el derecho canónico, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002, 31-46; IDEM, Introducción al estudio..., cit., 13-60.

¹⁸⁴ C. J. Errázuriz, *Il diritto e la giustizia...*, cit., 93-268; IDEM, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. Vol. I, Giuffrè Editore, Milano 2009, 3-48.

¹⁸⁵ J. HERVADA, Pensamientos de un canonista..., cit., 17.

Oltre la questione dell'essenza del diritto e la comprensione dell'autonomia ontologica del diritto concepito comunque come reintrinseco rispetto alla realtà ecclesiale, sia Hervada che Errázuriz cercano di stabilire quale sarebbe un valore che abbiamo finora chiamato "riflessivo" del diritto relativamente alla stessa realtà teologico-ecclesiale. In altre parole, se il diritto è concepito come, allo stesso tempo, ontologicamente autonomo e reintrinseco alla natura della Chiesa, quale sarebbe l'apporto specifico del diritto ad essa? Hervada parlava in merito della necessità di percepire e di dare a ciascuno ciò che è suo nella Chiesa come l'apporto strettamente giuridico ed intrinseco alla natura ecclesiale: il diritto sarebbe quella struttura deontica specifica che riguarderebbe questa dinamica della giustizia, senza la quale la natura della Chiesa sarebbe impensabile perché costitutivamente snaturabile 186. Errázuriz aggiungerà in merito che il diritto, proprio in quanto ontologicamente autonomo, appartiene alle caratteristiche essenziali della stessa Chiesa diventandone un aspetto strutturante: «si tratta di scoprire che la dimensione della giustizia è necessaria per impostare un'ecclesiologia cattolica», perché «una Chiesa senza diritto non sarebbe più la vera ed unica Chiesa di Cristo» 187.

4. CONCLUSIONE

Ci sono due argomenti che ci rimangono per concludere la nostra presente analisi. Un primo argomento riguarda la questione se il Magistero pontificio abbia in qualche maniera risolto la diversità degli approcci all'essenza del diritto nella Chiesa in modo univoco verso una maggiore unità. Un secondo argomento riguarda la prospettiva dottrinale verso tale unità.

Per quanto riguarda il Magistero della Chiesa, bisogna ammettere che esso non ha sciolto in modo definitivo il nodo della varietà delle concezioni riguardanti l'ontologia del diritto operativa nella realtà teologico-ecclesiale. Ciò nonostante, i pontefici hanno presentato alcuni

J. HERVADA, Colloquios propedéuticos..., cit., 39-42; IDEM, Pensamientos de un canonista..., cit., 40-42; IDEM, Introducción al estudio..., cit., 28-30. Cfr. anche IDEM, Le radici sacramentali..., cit., 641-642.

¹⁸⁷ C. J. Errázuriz, *Il diritto e la giustizia...*, cit., 106.

punti da prendere in considerazione per qualsiasi riflessione in merito. L'insistenza di Paolo VI nel ribadire la natura teologica del diritto della Chiesa 188 non dirime la questione della pluralità delle concezioni (almeno quelle qui presentate) sullo status ontologico del diritto, tra l'altro perché tale insistenza andrebbe contestualizzata nella prospettiva della doppia "lotta" di questo Pontefice sul campo del diritto canonico: la "lotta" contro l'antigiuridismo (riassumibile nella formula: "il diritto non appartiene alla natura della Chiesa") 189 e quella contro l'accusa del giuridismo (riassunto: «l'eccessivo ricorso alle formule giuridiche astratte, formalistiche, rigide ed esteriori alla vita concreta della Chiesa») 190. La risposta di Paolo VI ad ambedue "campi di battaglia", a nostro avviso, andrebbe piuttosto collocata al livello della riaffermazione apologetica di ciò che abbiamo chiamato l'approccio reintrinseco al diritto nella Chiesa, che al livello dell'insegnamento definitivo sullo status ontologico del diritto (pur non essendo interamente sconnesso da questo livello di analisi).

Giovanni Paolo II ha enfatizzato la necessità di percepire l'apporto specifico della «giustizia e lo stretto diritto» nel concepire la dimensione giuridica della Chiesa in vista dei suoi beni e, possiamo così interpretare, l'intera sua realtà teologica e pastorale ¹⁹¹. Ci sembra che nella stessa chiave di *angolatura specifica della giuridicità* rispetto all'approccio teologico andrebbero lette anche le parole dello stesso Pontefice sul «realismo nella concezione del diritto»: «pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a sé stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna» ¹⁹².

Per esempio: «Perciò tutti gli elementi istituzionali e giuridici sono sacri e spirituali [...]. In realtà, lo "Spirito" e il "Diritto" nella loro stessa fonte formano un'unione, in cui l'elemento spirituale è determinante». PAOLO VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di diritto canonico, 17 settembre 1973, § 5.

¹⁸⁹ *Ibid.*, § 1.

Cfr. i discorsi di Paolo VI al Tribunale della Rota Romana negli anni 1966, 1969, 1971 e 1973.

¹⁹¹ GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 18 gennaio 1990, § 3.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 24 gennaio 2003, § 3. Cfr. anche le parole di Giovanni Paolo II sull'angolatura conservata dalla «migliore tradizione giuridica classica e cristiana sul diritto»: «in realtà, l'interpretazione autentica della parola di

Benedetto XVI ha nuovamente riaffermato questa angolatura specificamente giuridica quando parlava degli «aspetti giuridici dei beni salvifici» ¹⁹³, aspetti che consistono in una particolare modalità della tutela di tali beni ¹⁹⁴ legata alla dimensione di giustizia da cogliere nella realtà teologico-ecclesiale stessa ¹⁹⁵.

Un'altra domanda, invece, sarebbe quella sulla necessità di sviluppare ulteriormente la riflessione sull'essenza del diritto nella Chiesa verso una maggior unità oltre le convergenze riportate in questo testo. Ci sembra che il prossimo passo verso tale unità – pur rispettando i singoli contributi raggiunti dalla diversità degli approcci – dovrebbe consistere nella maggior chiarezza dell'ontologia del diritto lungo due linee cumulative di ricerca: a) l'apporto specifico della dimensione giuridica alla realtà ecclesiale espressa nei termini non-teologici, b) l'approfondimento del concetto del diritto quale capax rei theologicae. Se queste due linee di ricerca evidenzieranno il fatto che l'apporto specificamente giuridico consiste proprio nel garantire l'integrità della realtà teologicoecclesiale, non ci sembra più strettamente necessario: a) insistere su un concetto del diritto che debba ontologicamente includere gli elementi teologici, b) impostare il concetto di diritto a partire dalla giustapposizione ontologica tra il diritto e la realtà teologica pre-giuridica. Un ulteriore passo, poi, potrebbe essere quello di postulare un'adeguata configurazione dell'intersezione, al livello altrettanto ontologico, tra il concetto di diritto e il concetto di bene teologico-ecclesiale, illuminato dalla giustizia giuridica: il bene giuridico ecclesiale. Queste ricerche, comunque, oltrepassano i limiti del nostro presente testo.

Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico *nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto*, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, § 6. Enfasi dell'autore.

¹⁹³ BENEDETTO XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2008.

¹⁹⁴ Cfr. Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del XXV anniversario di promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008.

Cfr. Benedetto XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011; IDEM, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2012.

Bibliografia

- AYMANS, W., Osservazioni critiche sul metodo della canonistica, in R. BERTOLINO (ed.), Scienza giuridica e diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 1991, 97-119.
- BENEDICTO XVI, Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio consiglio per i testi legislativi in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2008.
- —, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2010.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011.
- -, Discorso al Reichstag di Berlino, 22 settembre 2011.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2012.
- BURAZIN, L., Can There Be an Artifact Theory of Law?, Ratio Juris 29 (2016) 385-401.
- BURAZIN, L. HIMMA, K. E. ROVERSI, C. (eds.), *Law as an Artifact*, Oxford University Press, Oxford 2018.
- CATTANEO, A., Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2011.
- —, Sulla "Teologia del diritto canonico". In dialogo con Matteo Visioli, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 303-315.
- —, L'analogia fra il diritto secolare e quello canonico, Forum. Supplement to Acta Philosophica 5 (2020) 737-753.
- COCCOPALMERIO, F., Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?, in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (eds.), La teologia italiana oggi, Morcelliana, Milano 1979, 395-410.
- —, Che cosa è il diritto nella Chiesa?, in F. COCCOPALMERIO P. A. BONNET N. PAVONI (eds.), Perché un codice nella Chiesa?, Edizioni Dehoniane, Bologna 1984, 17-55.
- CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, 28 ottobre 1965.
- CORECCO, E., *Ius et communio. Scritti di diritto canonico. Vol. I*, Piemme, Casale Monferrato 1997.

- CORECCO, E. GEROSA, L., *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano 1995.
- CROWE, J., Law as an Artifact Kind, Monash University Law Review 40 (2014) 737-757.
- D'AQUINO, T., *La Somma Teologica*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014.
- DWORKIN, R., *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge 1978.
- EDELBY, N. JIMÉNEZ URRESTI, T. I. HUIZING, P., Verso nuove strutture ed un nuovo codice di diritto canonico, Concilium 3 (1967) 13-17.
- EHRENBERG, K. M., *The Functions of Law*, Oxford University Press, Oxford 2016.
- Erdő, P., Teologia del diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 1996.
- Errázuriz, C. J., *El derecho canonico en clave positivista*, Persona y Derecho 25 (1985) 29-56.
- —, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Giuffrè Editore, Milano 2000.
- —, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. Vol. I, Giuffrè Editore, Milano 2009.
- FINNIS, J., Aquinas and Natural Law Jurisprudence, in G. DUKE R. P. GEORGE (eds.), The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge 2017, 17-56.
- GEROSA, L., Introduzione al diritto canonico. Vol II. Istituzioni generali, LEV, Città del Vaticano 2012.
- GHERRI, P., Lezioni di teologia del diritto canonico, Lateran University Press, Roma 2004.
- —, Canonistica, Codificazione e metodo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007.
- —, Ius divinum: inadeguatezza di una formula testuale, in J. I. ARRIETA (ed.), Ius Divinum. Atti del XIII Congresso Internazionale di diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2010, 465-488.
- —, Introduzione al diritto amministrativo canonico, Giuffrè Editore, Milano 2015.
- —, Ordinamento giuridico e diritto canonico: il contributo strutturante di Santi Romano, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 28 (2018) 1-21.

- —, Introduzione critica alla teologia del diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 2019.
- (ed.), Categorialità e trascendentalità del diritto: le ragioni di un approfondimento, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007.
- (ed.), *Diritto canonico*, *Antropologia e Personalismo*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008.
- (ed.), *Norme e regole nella vita e nel diritto*, Lateran University Press, Roma 2009.
- GHIRLANDA, G., *Il diritto civile «analogatum princeps» del diritto canonico?*, Rassegna di Teologia 16 (1975) 588-594.
- —, Perché un diritto nella Chiesa? Un vero diritto [...] Sui Generis, Periodica de Re Canonica 90 (2001) 389-413.
- —, Il corso di Teologia del diritto canonico e la natura del diritto canonico, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 281-301.
- —, Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa, Gregoriana & Biblical Press, Roma 2013.
- —, Il diritto nel mistero della Chiesa. Compendio di diritto ecclesiale, Gregoriana & Biblical Press, Roma 2014.
- GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto canonico di Friburgo, 13 ottobre 1980.
- —, Discorso per la presentazione del nuovo Codice di diritto canonico, 3 febbraio 1983.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 18 gennaio 1990.
- —, Discorso ai partecipanti alla Giornata accademica organizzata dal Pontificio consiglio per i testi legislativi, 24 gennaio 2003.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2005.
- HERVADA, J., Problemas que una nota esencial de los derechos humanos plantea a la filosofía del derecho, Persona y Derecho 9 (1982) 243-256.
- —, Le radici sacramentali del diritto canonico, Ius Ecclesiae 17 (2005) 629-658.
- —, Pensamientos de un canonista en la hora presente, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2004.
- —, Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002.

- —, Introducción al estudio del derecho canónico ecclesial, Eunsa, Pamplona 2007.
- JIMÉNEZ URRESTI, T. I., Diritto canonico e teologia: due scienze diverse, Concilium 8 (1967) 29-38.
- —, *De la teología a la canonística*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1993.
- KELSEN, H., *Teoria generale del diritto e dello stato*, Edizioni di Comunità, Milano 1963.
- MARMOR, A., *Positive Law and Objective Values*, Clarendon Press, Oxford 2001.
- MÖRSDORF, K., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. Vol. I, F. Schöningh, München-Paderborn-Wien 1964.
- —, Fondamenti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2008.
- MÜLLER, L., Fede e diritto. Questioni fondamentali del diritto canonico, EUPRESS, Lugano 2006.
- ÖRSY, L., Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation, The Liturgical Press, Collegeville 1992.
- —, Theology and Canon Law, in J. P. BEAL J. A. CORIDEN T. J. GREEN (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York-Mahwah 1998, 1-10.
- PAOLO VI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 27 gennaio 1969.
- —, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto canonico, 19 gennaio, 1970.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 1970.
- —, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 8 febbraio 1973.
- —, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto canonico, 17 settembre 1973.
- PIO XII, Discorso alla Rota Romana, 13 novembre 1949.
- RAZ, J., The Argument From Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism, in G. PAVLAKOS (ed.), Law, Rights and Discourse: Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy, Hart Publishing, Portland 2007, 17-35.
- REDAELLI, C. R. M., *Il concetto di diritto della Chiesa*, Dissertazione dottorale, Milano 1991.

- ROUCO VARELA, A. M., Teología y derecho, Cristiandad, Madrid 2002.
- ROVERSI, C., Diritto posto, diritto creato: una analisi del positivismo giuridico dal punto di vista della teoria del diritto come artefatto, in C. SARRA M. I. GARRIDO GÓMEZ (eds.), Positività giuridica. Studi ed attualizzazioni di un concetto complesso, Padova University Press, Padova 2018, 127-152.
- SCHAUER, F., *On the Nature of the Nature of Law*, Archiv für Rechts- und Socialphilosophie 98 (2012) 457-467.
- VISIOLI, M., *Il diritto nella Chiesa e le sue tensioni alla luce di un'antropologia teologica*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999.
- —, Quale fondazione per il diritto della Chiesa?, in GRUPPO ITALIANO DO-CENTI DI DERECHO CANÓNICO (eds.), Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica, Glossa, Milano 2001, 45-61.
- —, Il diritto canonico nella vita della Chiesa, GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DERECHO CANÓNICO (eds.), Corso istituzionale di derecho canónico, Ancora, Milano 2005, 13-58.
- —, L'insegnamento della "teologia del diritto canonico" negli studi di diritto canonico, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 211-234.
- —, Alcune precisazioni sulla "teologia del diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo, Ephemerides Iuris Canonici 52 (2012) 317-324.
- WALDRON, J., *Jurisprudence for Hedgehogs*, New York University Schools of Law: Public Law and Legal Theory Research Paper Series Working Paper No. 13-45 (2013) 16, in http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2290309.